

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 20 agosto 2014

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 45. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2014 (della Regione Abruzzo)
- Edilizia e urbanistica - Possibilità di regolarizzazione di attività produttive svolte in aree industriali in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti - Norme sulla gestione delle infrastrutture idriche, con particolare riguardo alla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato - Norme della Regione Abruzzo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di prorogatio.**
- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15.
 - Costituzione, artt. 121, 122 e 123; Statuto della Regione Abruzzo, art. 86, comma 3.
- In via subordinata:**
- Edilizia e urbanistica - Possibilità di regolarizzazione di attività produttive svolte in aree industriali, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti - Norme della Regione Abruzzo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle sfere di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di ordinamento civile.**
- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, art. 1, comma 1, lett. b).
 - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) e lett. s).
- Acque e acquedotti - Norme della Regione Abruzzo - Norme sulla gestione delle infrastrutture idriche con particolare riguardo alla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.**
- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, art. 1, comma 1, lett. b).
 - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)..... Pag. 1
- N. 2. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 21 luglio 2014
- Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Gianluca Pini per le opinioni espresse nei confronti dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia Forlì Cesena - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 19 settembre 2013 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Bologna - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.**
- Deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013.
 - Costituzione, art. 68, primo comma..... Pag. 5
- N. 124. Ordinanza del Tribunale di La Spezia del 3 dicembre 2013
- Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 la sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) non trova applicazione qualora l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari e l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro - Disparità di trattamento rispetto a ipotesi analoghe - Violazione dei principi di proporzionalità della pena, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena.**
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, art. 12, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. h), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
 - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, commi primo e terzo.



Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 l'applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen.) può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante del pagamento dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, art. 13, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 3 e 24. Pag. 7

N. 125. Ordinanza del Tribunale di Ravenna del 1° marzo 2014

Bilancio e contabilità pubblica - Trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici anche di qualifiche dirigenziali ivi compreso il trattamento accessorio - Previsione che lo stesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non superi in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso di anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art. 8, comma 14 - Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Previsione che a decorrere al 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo - Lesione del principio solidaristico - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione dei principi di tutela del lavoro, della retribuzione proporzionata ed adeguata, della contrattazione collettiva e della capacità contributiva.


- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, commi 1, 2-bis e 17, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Costituzione, artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53.

Bilancio e contabilità pubblica - Dipendenti pubblici - Previsione della proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalle disposizioni medesime - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione dei principi di tutela del lavoro, della retribuzione proporzionata ed adeguata, della contrattazione collettiva e della capacità contributiva.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53. Pag. 13

N. 126. Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 27 febbraio 2014

Impiego pubblico - Divieto per i pubblici dipendenti di svolgere incarichi non conferiti o non previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza - Previsione in caso di inosservanza del divieto, salvo le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti - Lesione del principio di democraticità dell'operato della Pubblica Amministrazione per l'automaticità



della sanzione - Lesione dei principii di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione - Lesione dei principii di diritto al lavoro e di tutela del lavoro - Violazione del diritto di azione e difesa in giudizio - Lesione dei principii di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 7.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma. Pag. 19

N. 127. Ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 7 marzo 2014

Caccia - Norme della Regione Veneto - Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio - Composizione degli organi direttivi dei Comprensori Alpini - Prevista partecipazione delle associazioni venatorie anche di carattere locale - Contrasto con la normativa statale (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 10) - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, art. 21, come modificato dalla legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37, art. 22.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 10. Pag. 22

N. 128. Ordinanza della Commissione tributaria regionale della Toscana del 16 aprile 2014


Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Facoltà del contribuente di ottenerla mediante la semplice domanda di variazione catastale di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa - Omessa previsione della possibilità per l'Erario comunale di essere ammesso a sostenere e provare, davanti al giudice tributario, l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali il beneficio dovrebbe essere subordinato - Irragionevole automaticità e incontestabilità degli effetti dell'atto di volontà del privato - Compressione del diritto del Comune alla difesa giurisdizionale - Irragionevolezza anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti - Contrasto con il principio di buona amministrazione.


- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 14-bis, in combinato disposto con l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97, primo comma. Pag. 27

N. 129. Ordinanza della Commissione tributaria regionale del 16 aprile 2014

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Facoltà del contribuente di ottenerla mediante la semplice domanda di variazione catastale di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa - Omessa previsione della possibilità per l'Erario comunale di essere ammesso a sostenere e provare, davanti al giudice tributario, l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali il beneficio dovrebbe essere subordinato - Irragionevole automaticità e incontestabilità degli effetti dell'atto di volontà del privato - Compressione del diritto del Comune alla difesa giurisdizionale - Irragionevolezza anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti - Contrasto con il principio di buona amministrazione.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 14-bis, in combinato disposto con l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97, primo comma. Pag. 36





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 45

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2014
(della Regione Abruzzo)*

Edilizia e urbanistica - Possibilità di regolarizzazione di attività produttive svolte in aree industriali in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti - Norme sulla gestione delle infrastrutture idriche, con particolare riguardo alla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato - Norme della Regione Abruzzo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di prorogatio.

- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15.
- Costituzione, artt. 121, 122 e 123; Statuto della Regione Abruzzo, art. 86, comma 3.

In via subordinata:

Edilizia e urbanistica - Possibilità di regolarizzazione di attività produttive svolte in aree industriali, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti - Norme della Regione Abruzzo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle sfere di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di ordinamento civile.

- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, art. 1, comma 1, lett. *b*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *l*) e lett. *s*).

Acque e acquedotti - Norme della Regione Abruzzo - Norme sulla gestione delle infrastrutture idriche con particolare riguardo alla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, art. 1, comma 1, lett. *b*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. *e*).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 9 aprile 2014, nella sua integrità, ovvero, in via subordinata, quanto meno nell'art. 1, comma 1, lettera *b*), come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2014.

Fatto in data 9 aprile 2014, sul n. 14 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è stata pubblicata la legge regionale 27 marzo 2014, n. 15, recante “Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”.

In particolare, nell'intervenire sui due richiamati, precedenti testi di legge, il Legislatore regionale ha introdotto norme relative alla possibilità di regolarizzazione di attività produttive svolte su aree industriali in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 1, comma 1, lett. *a*)), e norme sulla gestione delle infrastrutture idriche, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato (art. 1, comma 1, lett. *b*).

L'art. 2, infine, contiene disposizioni in materia di riordino territoriale dei Comuni della Regione.

La legge nel suo complesso appare emessa in carenza di potere sulla base delle considerazioni che si andranno a sviluppare in prosieguo, e in violazione degli artt. 121, 122 e 123 Cost., dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di prorogatio nonché dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo quale norma interposta.



Inoltre e comunque, in via subordinata, come si preciserà più avanti, talune delle specifiche prescrizioni ivi contenute eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato.

La legge n. 15/2014 della Regione Abruzzo deve pertanto essere impugnata, come con il presente atto effettivamente la si impugna, affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, nella sua integrità o quanto meno con riferimento alle norme specificate in epigrafe, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di diritto.

1.1. Va premesso che il mandato elettivo del Consiglio della Regione Abruzzo è pervenuto alla sua naturale scadenza il 15 dicembre del 2013.

Come visto in precedenza, la L. n. 15/2004 reca la data del 27 marzo 2014 ed è stata pubblicata sul B.U.R.A. in data 9 aprile 2014.

1.2. Anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1/1999, i poteri di determinazione della “forma di governo e [de]i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” della Regione sono rimessi dalla Costituzione alla competenza statutaria regionale e devono essere esercitati “in armonia con la Costituzione” (art. 123 Cost.); spetta poi al Legislatore regionale (*cf.* art. 121 Cost.) di disciplinare “il sistema di elezione ... del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali ... nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi” (art. 122 Cost.).

In applicazione di dette regole fondamentali, l’art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo prevede che, “nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità; b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all’ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili”.

Nella fattispecie in esame, considerate la data in cui è maturato lo scioglimento per scadenza del Consiglio regionale e quella di adozione della legge che qui si impugna, trova dunque applicazione la norma da ultimo richiamata.

1.3. Codesta Ecc.ma Corte ha più volte chiarito (*cf.*, da ultimo, Corte Cost., Sent. n. 68/2010) che il generale istituto della prorogatio è volto a contemperare le esigenze di continuità funzionale dell’Ente (che non può rimanere totalmente inattivo in prossimità delle nuove elezioni) con il principio di rappresentatività (per cui l’organo in scadenza è ovviamente “depotenziato”): è del tutto illogico, e potenzialmente lesivo degli interessi della collettività, che l’Ente sia vittima di una indiscriminata e totale paralisi anche per un periodo che — come avvenuto nel caso di specie — può non essere breve.

Ciò si esplica nel persistente potere di esercitare talune delle attribuzioni statutarie; ma deve avvenire limitatamente alle “determinazioni del tutto urgenti o indispensabili”, al fine di evitare che l’adozione di atti in prossimità della scadenza del mandato possa rischiare di esser anche solo interpretata (più che come corretto perseguimento degli interessi pubblici) come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori” (Sent. cit.; *cf.* anche sentt. n. 468/1991; 515/1995; 196/2003).

Tali principi, come visto, sono espressamente ribaditi dalla stessa disposizione contenuta nell’art. 86 dello Statuto della Regione Abruzzo.

1.4. Alla luce di quanto precede, dunque, è lecito dubitare della esistenza in capo alla Regione del potere di adottare una legge quale quella impugnata.

Un intervento del Legislatore, infatti, potrebbe essere ritenuto legittimo soltanto laddove fosse giustificato dalla sussistenza di presupposti di urgenza e di indifferibilità, ovvero laddove costituisse un atto dovuto.

Codesta Corte Ecc.ma, in particolare, ha osservato che, in regime di prorogatio, spetta al Consiglio Regionale motivatamente individuare (con “specifiche argomentazioni”: Corte Cost., sent. n. 68/2010 cit.) le materie per le quali, in ragione di una oggettiva necessità e/o urgenza, sono esercitabili i poteri di cui si tratta.

In quest’ottica, possono dunque correttamente essere approvati gli atti costituzionalmente dovuti (si pensi al recepimento di una Direttiva comunitaria direttamente vincolante per le Regioni), ovvero progetti di legge che presentano i caratteri dell’indifferibilità ed urgenza, quali ad esempio il bilancio di previsione, l’esercizio provvisorio o una variazione di bilancio.

L’urgenza e/o indifferibilità, oltre a dover essere adeguatamente motivata, deve essere volta ad prevenire o rimuovere situazioni di danno: ma (trattandosi di atto a livello politico) non può comunque condurre ad una limitazione della



libertà di scelta che sarà esercitabile dall'Organo legislativo regionale una volta riacquistata la pienezza dei poteri all'esito della consultazione elettorale.

1.5. Ora, per il provvedimento legislativo in esame non emerge (né è stato evidenziato, ad esempio nei lavori preparatori) alcuno dei presupposti di indifferibilità ed urgenza, né di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità, tali da non consentirne un rinvio, a pena di un grave danno alla collettività regionale o al funzionamento dell'Ente.

Ciò può essere d'altronde agevolmente rilevato esaminando il contenuto delle norme, che, come visto, riguardano la regolarizzazione di attività produttive (ponendo un termine al 2015), la determinazione *de futuro* di tariffe, il riordino territoriale dei Comuni della Regione: provvedimenti, anzi, che per loro natura, richiedono un inquadramento sistematico nelle linee della gestione (politica) dell'Ente territoriale che meglio possono e devono essere valutate nella nuova Legislatura regionale.

Conclusivamente, si deve ritenere che, nell'approvare la L. 27 marzo 2014, n. 15, il Consiglio regionale abbia oltrepassato i limiti propri dell'organismo *in prorogatio* legiferando in carenza di potere.

La legge deve pertanto essere dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 121, 122 e 123 Cost. e dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale quale disposizione interposta.

2. A prescindere dall'assorbente eccezione che precede, la impugnata L. 27 marzo 2014, n. 15 della Regione Abruzzo presenta anche evidenti profili di illegittimità costituzionale (quanto meno) relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera *b*), che viene pertanto impugnato in via gradata sotto i tre distinti profili che si vanno ad illustrare.

2.1. Come in precedenza si accennava, l'art. 1, comma 1, lett. *b*) della L. Regione Abruzzo n. 15/2014, intervenendo sul comma 17 dell'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), pone norme sulla gestione delle infrastrutture idriche, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, specificamente prevedendo che "le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), nonché gli impianti di depurazione, realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale restano di proprietà dell'ARAP che provvede alla relativa gestione nonché al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta Regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi".

La norma, tuttavia, è estranea alle competenze regionali, andando a regolare materie appartenenti alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. *e*) ed *s*): essa, pertanto, deve essere caducata in accoglimento del presente ricorso.

2.2.1. Invero, codesta Ecc.ma Corte ha più volte evidenziato che la determinazione delle tariffe per i servizi idrici esula dalla competenza regionale, attraverso una ricostruzione della "disciplina statale relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme atte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato" (così, da ultimo, Corte Cost., 8 aprile 2013, n. 67, nonché, in senso conforme, sent. nn. 246/09, 307/09, 29/10, 142/10). Tale competenza (tutela dell'ambiente e della concorrenza), si precisa nella medesima sentenza, ha "prevalenza su eventuali titoli competenziali regionali ed, in particolare, su quello dei servizi pubblici locali".

Non è seriamente dubitabile che la competenza statale in tal modo delineata (che può essere delegata a terzi, come in questo caso l'Autorità per l'Energia) si estende anche alla fase della filiera relativa all'acquisto di acqua all'ingrosso.

Su di essa, dunque, incide illegittimamente la disposizione regionale in parola, attribuendo i connessi poteri alla Giunta Regionale.

2.2.2. Infatti l'art. 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/11 trasferisce all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici": essa ha precise attribuzioni in tema di definizione delle componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

L'art. 1, comma 1, lett. *b*) della L. Regione Abruzzo n. 15/2014 viola quindi, sotto un primo profilo, l'art. 117, secondo comma, lettere *e*) e *s*) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.



2.3. Lo stesso art. 1, comma 1, lett. *b*) della L. Regione Abruzzo n. 15/2014, come visto, prevede inoltre che le infrastrutture idriche, fognarie, e gli impianti di depurazione restino “di proprietà dell’ARAP” (Agenzia Regionale delle Aree Produttive, istituita dalla L.R. Abruzzo n. 23/2011), la quale “provvede alla relativa gestione”.

La disposizione in argomento, nel regolare la situazione della detta Agenzia regionale, appare dunque in contrasto sotto duplice profilo con quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di servizio idrico integrato, materia, come visto, di competenza statale esclusiva.

2.3.1. Già l’art. 10, comma 6 della L. n. 36/94, Disposizioni in materia di risorse idriche (successivamente abrogata dall’art. 175, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), prevedeva, entro il 31 dicembre 1995, l’obbligo in capo ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale di trasferire gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione da loro gestiti al gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale nel quale ricadevano in tutto o in parte i territori serviti. Il trasferimento doveva avvenire secondo un piano da adottare con D.P.C.M., proposto dal Ministro dei LL.PP., sentito il Ministero dell’Ambiente.

2.3.2. La norma è stata poi trasposta nell’art. 172, comma 6, del D.lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, che prevede che il piano di trasferimento in concessione d’uso, “nel rispetto dell’unità di gestione”, venga adottato con D.P.C.M. su proposta del solo Ministero dell’Ambiente, sentite le Regioni, le Province e gli Enti interessati.

Seppure il D.P.C.M. in questione non sia ancora stato emanato, sussiste tuttora l’obbligo al trasferimento, posto che esso è previsto da una disposizione normativa specifica, mentre la norma regolamentare mancante dovrebbe stabilire semplicemente le modalità del trasferimento stesso.

Peraltro, i Consorzi ASI sono definiti come enti pubblici economici (legge 5 ottobre 1991, n. 317), nati con il compito di approntare le infrastrutture necessarie allo sviluppo industriale delle aree del Mezzogiorno; i loro beni non hanno natura demaniale, ma di beni indisponibili, e come tali sono assoggettati al regime previsto dall’art. 830 c.c., che, per quanto attiene alle modalità del loro trasferimento, rimanda all’art. 828, comma 2 (“i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”).

2.3.3. Nonostante il regime giuridico di alienabilità di detti beni, le normative di settore vigenti ne prevedono tuttavia, come visto, il trasferimento in concessione d’uso a titolo gratuito al gestore del servizio idrico integrato.

La concessione d’uso a titolo gratuito è la sola tipologia di trasferimento possibile rientrando nella fattispecie del passaggio dei beni funzionali al servizio idrico integrato di cui all’art. 153 del d.lgs. n. 152/2006 (“1. le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”), mentre la proprietà degli stessi resta in capo ai soggetti consorziati, ovvero agli enti locali.

2.3.4. Inoltre, la disposizione in esame, prevedendo che la gestione sia affidata direttamente all’ARAP, si pone in contrasto con le norme in materia di tutela della concorrenza, consentendo l’elusione delle norme statali e comunitarie che prevedono l’obbligo di procedere mediante gara all’affidamento del servizio, trattandosi di un servizio pubblico di rilevanza economica.

Conclusivamente, sotto questo secondo aspetto, la norma regionale viola anche l’art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

3.1. Sotto un ultimo profilo, l’art. 1, comma 1, lett. *b*) della L. Regione Abruzzo n. 15/2014 non si sottrae ad ulteriore censura di incostituzionalità nella parte in cui, nel demandare alla Giunta Regionale il compito di stabilire la tariffa dell’acqua all’ingrosso, prevede che “il costo viene definito sulla scorta (...) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato)”: in tal modo la legge regionale rinvia, con effetto legificante, ai criteri tariffari previsti dal D.M. 1° agosto 1996, tra cui la remunerazione del capitale investito.

3.2. Orbene, il decreto ministeriale succitato — come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 267/13 - è stato reso inefficace dal *referendum* del giugno 2011 (secondo quesito), proclamato con D.P.R. n. 116/11, nella parte in cui prevedeva la componente tariffaria corrispondente alla remunerazione del capitale investito, abrogata dal *referendum*.

La disposizione regionale, dunque, legificando i criteri tariffari contenuti nel citato decreto 1° agosto 1996 — tra cui la remunerazione del capitale investito — reintroduce di fatto la componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale investito, espunta dal *referendum*, in palese violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 della Costituzione, in quanto sostanzialmente riproduttiva di un sistema caducato (*cf.* Corte cost., 20 luglio 2012, n. 199).



Conclusivamente, l'art. 1, comma 1, lett. b) della L. Regione Abruzzo n. 15/2014, viola l'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s) della Costituzione (che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema), nonché l'art. 75 della Costituzione.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, la L. Regione Abruzzo n. 15/2014 nella sua integrità per violazione degli artt. 121, 122 e 123 Cost. e dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale quale disposizione interposta; in via subordinata, voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lett. b) della L. Regione Abruzzo n. 15/2014 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s) e dell'art. 75 della Costituzione, come meglio specificato nella parte in diritto che precede.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2014;*
- 2. copia della legge regionale impugnata;*
- 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.*

Con ogni salvezza.

Roma, 6 giugno 2014

L'Avvocato dello Stato: MASSIMO SALVATORELLI

14C00193

N. 2

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 21 luglio 2014*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Gianluca Pini per le opinioni espresse nei confronti dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia Forlì Cesena - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 19 settembre 2013 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Bologna - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:

Dott. Roberto Aponte - Presidente;
Dott. Mariapia Parisi - Consigliere;
Dott. Paola Montanari - Cons. rel.



Nella causa n. 152/2013 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 29 ottobre 2013, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso:

che, con sentenza n. 667/12, il Tribunale di Forlì ha accolto la domanda avanzata dall'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forlì Cesena volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivatili da una serie di dichiarazioni rilasciate dall'Onorevole Pini Gianluca alla stampa locale nel giugno 2009 con l'utilizzo di espressioni ritenute dall'attrice diffamatorie;

che con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Gianluca Pini ha impugnato la citata sentenza chiedendo che l'azione promossa da ACER sia dichiarata improcedibile ex artt. 68, 1 comma, Cost. e 3 legge n. 140/2003 o che tale azione sia, comunque, rigettata in applicazione dell'art. 51 cp;

che l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forlì Cesena si è costituita nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto delle avverse richieste;

che all'udienza collegiale del 29 ottobre 2013 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattata in decisione;

che, nella fattispecie, Pini Gianluca ha documentato che nella seduta del 19 settembre 2013 la Camera dei Deputati ha deliberato nel senso che i fatti di cui al presente giudizio concernono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, 1 comma della Costituzione;

Ritenuto:

che la legge n. 140/2003 invocata dall'appellante è in continuità ideale con i 19 decreti-legge emanati tra il 1993 e il 1996, mai convertiti, che, in attuazione dell'art. 68 della Costituzione, hanno istituito sul piano processuale la c.d. «pregiudiziale parlamentare» che impone al Giudice di dichiarare, in ogni stato e grado del processo, l'improcedibilità del giudizio in caso di evidente applicabilità del primo comma dell'art. 68 Cost. e, in tutti gli altri casi, di sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera competente a decidere;

che, nella fattispecie, la c.d. pregiudiziale parlamentare ha già avuto luogo e ha condotto ad una decisione illegittima stante il difetto del «nesso funzionale» che deve necessariamente sussistere ai fini dell'operatività dell'esimente in parola tra le dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici;

che, infatti, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 89/98; 329/99; 10, 11, 56, 58, 320 420/00; 137, 289/01; 50, 51, 79, 207, 257, 294, 448, 509, 521/02; 246/04; 28, 105, 164/05) e della Corte di Cassazione (da ultimo 13346/04; 4582/06; 8626/06; 18689/07; 29859/08; 20285/11) escluso, in premessa, che l'immunità ex art. 68 Cost. possa coprire qualsiasi condotta politica del parlamentare, il presupposto per la sua operatività viene individuato nella connessione tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare per cui proprio ed esclusivamente tale nesso funzionale marca la differenza tra le varie manifestazioni dell'attività politica dei deputati e senatori e le opinioni che godono della garanzia dell'immunità; con l'ulteriore specificazione, per quanto attiene in particolare a dichiarazioni rese extra moenia, che il nesso funzionale delle opinioni manifestate con l'attività parlamentare deve consistere, non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l'attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione e forma divulgativa di tale attività, per cui occorre che nell'opinione manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche e con la conseguenza che resta esclusa dalla copertura dell'insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico, né basta a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca (Corte cost. 10, 56, 82/2000);

che tali essendo i presupposti identificativi e delimitativi dell'immunità parlamentare manifesta ne è l'obliterazione nella delibera in esame la quale, nel valutare le dichiarazioni rese dall'Onorevole Pini, ha omesso di valutarne la riconducibilità ad alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione ecc.) del parlamentare così aderendo alla proposta della Giunta per le Autorizzazioni la quale dà espressamente atto della volontà di ricercare parametri di giudizio più articolati «rispetto a quello (puramente formalistico) attualmente definito dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di consentire ai deputati di partecipare più liberamente al dibattito politico» dal che, conclusivamente, la illegittimità della delibera stessa e il suo carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario che induce questo Collegio a sollevare il presente conflitto.



P.Q.M.

Visti l'art. 134 Cost. e legge 11 marzo 1953, n. 87 art. 37;

dispone la sospensione del giudizio civile d'appello iscritto al n. 152/2013 R.G. e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e chiede che la Corte:

dichiari ammissibile il presente conflitto e, nel merito, dichiari che non spettava alla Camera dei Deputati deliberare che le dichiarazioni rese dall'Onorevole Pini alla stampa locale nel giugno 2009, oggetto della domanda risarcitoria avanzata da ACER della Provincia di Forlì Cesena, concernono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 Cost.

Ordina che a cura della Cancelleria la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Pubblico Ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, 17 dicembre 2013

Il Presidente: APONTE

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 161/2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 25 dell'11 giugno 2014.

14C00232

N. 124


Ordinanza del 3 dicembre 2013 emessa dal G.U.P. del Tribunale di La Spezia
nel procedimento penale a carico di F.R. ed altri

Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 la sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) non trova applicazione qualora l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari e l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro - Disparità di trattamento rispetto a ipotesi analoghe - Violazione dei principi di proporzionalità della pena, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, art. 12, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. h), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, commi primo e terzo.

Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Previsione che per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 l'applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen.) può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante del pagamento dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, art. 13, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 3 e 24.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DELLA SPEZIA

(SEZIONE PENALE)

ORDINANZA DI REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

DI QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di La Spezia;

Visti gli atti del proc. 5696/12/21/24 R.G. notizie di reato e n. 4115/12 R.GIP. a carico di:

1) F. R. domicilio eletto in Sarzana via Nave 37, attualmente sottoposto alla misura del divieto di dimora in La Spezia (scadenza il 7.3.2013);

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. MARTINI Adriano del foro di Massa con studio in Massa Via Fermi n. 6 tel. 0585/41155 e Avv. CORINI Marco Valerio del foro di La Spezia con studio in La Spezia Via Tazzoli n. 72 tel. 0187/523121.

2) C. A. G. elettivamente domiciliato in La Spezia piazza Battisti 40 presso lo studio del difensore di fiducia Avvocato Fabio SOMMOVIGO del foro di La Spezia.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Fabio SOMMOVIGO del foro di La Spezia con studio in La Spezia P.zza C. Battisti n. 49 tel. 0187/29481.

3) B. F.

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Luigi FORNACIARI CHITTONI del foro di La Spezia con studio in La Spezia Via G. Pascoli n. 32 tel. 0187/500550.

4) C. A.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Daniele CAPRARA del foro di La Spezia con studio in La Spezia Piazza Verdi n. 23 tel. 0187/7792225 e dall'Avv. Alessandro RAPPELLI del foro di La Spezia con studio in la Spezia Via Padre Giuliani n. 16 tel. 0187/502815.

5) C. S. G. elettivamente domiciliata in La Spezia via Crispi 147 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Aldo NICCOLINI del foro di La Spezia.

Assistita e difesa fiducia dall'Avv. Aldo NICCOLINI del foro di La Spezia con studio in la Spezia Via Crispi n. 147 tel. 0187/1691060 e dall'Avv. Andrea CORRADINO del foro di La Spezia con studio in La Spezia Piazza C. Battisti n. 40 tel. 0187/739408.

Omessi i nomi degli imputati per i reati p. dagli artt. 110 c.p. e artt. 2, 4, 8, 10-*quater* decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74; artt. 110 c.p. e artt. 216 c.1° n. 1 219 c. 1° e 223 c. 1° Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e art. 416 c.p.

Rilevato che in sede di udienza preliminare, all'udienza del 03/12/2013, i difensori degli imputati chiedevano ex art. 444 c.p.p. l'applicazione della pena, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, e precisamente:

la difesa di F. munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto più grave il reato di cui alla lettera L 2), pena base anni 2 mesi 3 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione, ridotta per le attenuanti di cui all'art. 114 c. p. e 62-*bis* c. p. ad anni 1, mesi 9 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 1, mesi 2 di reclusione; pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM non esprimeva il consenso perché non appare congrua, né la pena base, né l'aumento per la continuazione, vista la gravità e la pluralità delle contestazioni e, comunque, anche per il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo n. 74/2000;

la difesa di C. A. munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto più grave il reato di cui al capo O), pena base anni 3 di reclusione di multa, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ad anni 2 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione di multa, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione; pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;



il PM non esprimeva il consenso perché non appare congrua, né la pena base, né l'aumento per la continuazione, vista la gravità e la pluralità delle contestazioni e, comunque, anche per il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo n. 74/2000;

la difesa di B., munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto più grave il reato di cui alla lettera L 1) pena base anni 3, mesi 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2, mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione di multa, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione; pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM riteneva la pena congrua, ma non prestava il consenso stante il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo n. 74/2000;

la difesa di C., munita di procura speciale, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto più grave il reato di cui alla lettera L) dell'imputazione, pena base anni 3, mesi 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2, mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3, di reclusione, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione; pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM riteneva la pena congrua, ma non prestava il consenso stante il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo 74/2000;

C. S., personalmente, formulava istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: ritenuto più grave il reato di cui al capo G) dell'imputazione, pena base anni 3 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni 3 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 2 di reclusione; pena subordinata alla sospensione condizionale della pena;

il PM non esprimeva il consenso perché non appare congrua, né la pena base, né l'aumento per la continuazione, vista la gravità e la pluralità delle contestazioni e, comunque, anche per il divieto di cui agli artt. 12 e 13 d.l.vo n. 74/2000;

Rilevato dunque che le richieste di applicazione pena ex art. 144 c.p.p. erano di fatto precluse, ostandovi:

1) l'art. 12 comma 2-bis decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148), nella parte in cui esclude, in relazione alle condanne per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso d.lvo, la concedibilità della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro;

2) l'art. 13 comma 2-bis del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148), nella parte in cui condiziona l'accesso all'istituto dell'applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. alla preventiva estinzione dei debiti tributari;

e pertanto i difensori eccepivano la illegittimità costituzionale delle predette norme;

Rilevata la rilevanza delle questioni proposte, in quanto il giudice deve fare applicazione delle norme sopra citate per decidere delle richieste ex art. 444 c.p.p. formulate dai difensori;

Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, che, come è ben noto, nel caso in cui le parti prospettino una questione di legittimità costituzionale, il giudice non deve stabilire se essa sia fondata o infondata, compito questo di esclusiva competenza della Corte Costituzionale, bensì unicamente se sia o non sia manifestamente infondata: il giudice deve quindi limitarsi ad una valutazione sommaria, per rilevare che esista, a prima vista, un dubbio plausibile di costituzionalità ed a svolgere un controllo finalizzato ad escludere le questioni prive di serietà e di ponderazione, sollevate solo a fini dilatori, si osserva quanto segue

L'art. 12 comma 2-bis decreto legislativo n. 74/2000

La norma («Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro») introduce una soglia di ammissibilità rigida rispetto alla possibile concessione della sospensione condizionale della pena. Si tratta di uno strumento con il quale il legislatore intende sostituirsi alla discrezionalità giudiziale, imponendo le proprie valutazioni a quelle rimesse al giudicante. In sostanza, rispondendo esclusivamente ad esigenze «generalpreventive», ovvero funzionali ad accentuare



la minaccia edittale come strumento di politica criminale, il legislatore si propone di far apparire certa la irrogazione ed esecuzione della pena detentiva nei confronti di autori di delitti tributari caratterizzati sul piano quantitativo da un doppio connotato:

una relazione proporzionalistica tra ammontare dell'imposta evasa (ovvero secondo la definizione legislativamente offerta di tale concetto, la differenza tra imposta dovuta e dichiarata) e volume di affari (ovvero una delle componenti di calcolo della base imponibile, rappresentato dall'insieme degli elementi attivi);

una misura quantitativa della imposta evasa, invero significativa, fissata ad € 3.000.000,00.

L'insieme dei due dati, che devono operare congiuntamente, determina i connotati di un impedimento a soglia mobile, destinato a favorire soggetti capaci di produrre un volume di affari maggiore e di sfavorire quelli che ne producono uno minore. Per fornire alcuni esempi, la configurazione minima delle due soglie presuppone:

un'evasione di 3 milioni su un volume di affari inferiore a 9 milioni di euro;

un'evasione di almeno 4 milioni per un volume d'affari appena inferiore a 12 milioni di euro etc. etc....

Così sommariamente ricostruito il dettato normativo, esso appare in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 3, 25 comma 2 e 27 commi 1 e 3 Cost..

La prima delle tre disposizioni esprime l'esigenza che situazioni analoghe siano oggetto di analogo trattamento normativo, così come differenziato deve essere il regime giuridico di situazioni diverse (principio di eguaglianza sostanziale).

La seconda, nel sancire il principio di legalità, fissa lo stretto ed indissolubile legame che deve sussistere tra risposta punitiva e «fatto commesso», indicando come primo strumento per le scelte punitive una sorta di proporzionalismo garantista. Per esso, dunque, nessuno può essere punito in misura diversa e maggiore in una prospettiva di politica criminale che tenga conto di esigenze connesse alla tenuta della minaccia edittale o alla pericolosità personale del soggetto. Lo strumento legislativo per perseguire la commisurazione della pena giusta per il caso concreto è ovviamente l'art. 133 c.p., ed in particolare il suo primo comma (che impone di verificare sotto diversi punti di vista la «gravità del reato»).

La terza delle disposizioni costituzionali richiamate impone invece una costante corrispondenza tra pena e colpevolezza (fondamento della personalità della responsabilità penale) escludendo che si possa trascurare tale aspetto per favorirne altri, quali quelli connessi alla natura della condotta o alla misura del danno.

L'ultima norma costituzionale, l'art. 27 comma 3, impone invece di rendere sempre corrispondente la misura del trattamento sanzionatorio all'esigenza di porre le migliori condizioni per lo sviluppo di un processo di recupero del condannato ad una vita nel rispetto delle leggi. Letta sinergicamente con l'art. 25 cpv. Cost., tale principio impone di adeguare il trattamento punitivo solo in senso di poterne attenuare la portata afflittiva, posto che, come detto, in nessun caso il soggetto può essere punito (ovvero assoggettato ad una pena maggiore o peggiore) per quello che è e non per quello che ha fatto.

La norma la cui costituzionalità si dubita, si pone in contrasto con tali principi.

Essa impone di rinunciare, in presenza di condizioni di cui si dirà, ad un istituto che assume un ruolo centrale nelle scelte repressive: la sospensione condizionale della pena. Come ben noto, si tratta di uno strumento che da tempo ha perduto il carattere di mera clemenza, per assumere piuttosto quello di diversa portata sanzionatoria. Esso, infatti, consente di valutare la necessità nel caso concreto del ricorso alla pena edittale, e ciò ovviamente nella prospettiva di garantire le migliori condizioni per il recupero sociale del condannato. Non di meno, attraverso la perpetuazione della minaccia (attraverso la regolamentazione della revoca della sospensione) e per i suoi connotati positivi (le condizioni cui può essere assoggettata la concessione) lo strumento manifesta contenuti punitivi peculiari, che consentono di non ritenerla diversa da una vera e propria «pena alternativa».

Ricorrervi e non ricorrervi dipende, oltre che da condizioni legislativamente fissate, da un giudizio positivamente esperito, da parte del giudicante, in ordine alla necessità della esecuzione della pena edittale.

Non è questa la sede per ripercorrere il novero delle condizioni ostative e di ammissibilità fissate dalla legge. Quello che preme stabilire è che esse sono universali, ovvero prevedute per la generalità dei condannati e, quindi, quale che sia il tipo del reato commesso.

Con l'art. 12 comma 2-bis d.lgs. 74/2000 si è introdotto nel sistema un'ulteriore condizione ostativa rigida, riservata però per i soli autori di specifiche fenomenologie criminose: i reati tributari.

Deve, per questo, prima di tutto verificarsi la ragionevolezza della scelta di riservare un trattamento più rigoroso per simili fatti di reato.



Se è ben noto il grado di allarme sociale suggerito dalla diffusa pratica dell'evasione fiscale, non di meno prevedere un regime così specializzato e differenziato per tale materia non trova alcun fondamento in specifici ineluttabili connotati dell'illecito penale tributario. Si tratta infatti di un reato contro il patrimonio, commesso di solito mediante frode, caratterizzato dal disvalore ulteriore rappresentato dall'essere venuto meno, il suo autore, ad un dovere che rappresenta aspetto qualificante dell'appartenenza sociale: quello di assolvere, in una prospettiva anche solidaristica, ai propri doveri tributari.

Non di meno, tale illecito non risulta per questo meritevole di un trattamento più severo rispetto a quello che la legge riserva ad altri illeciti contro il patrimonio pubblico, del pari caratterizzati da un connotato di infedeltà, semmai ancor più pregnante. Si pensi al delitto di peculato o a quello di malversazione per i quali non sono previste analoghe disposizioni. La scelta legislativa di maggior rigore, dunque, appare sprovvista di valide ragioni fondanti.

Il diverso regime risulta quindi in contrasto con il disposto dell'art. 3 Cost..

Sotto il secondo punto di vista, la norma impone la adozione di un trattamento punitivo che rompe, potenzialmente, il rapporto proporzionalistico tra pena e fatto di reato.

Si consideri che le due soglie pongono in evidenza due diversi aspetti di disvalore: il primo, rivelato dal rapporto proporzionalistico tra evasione e volume di affari, intende fare riferimento ad un grado di fedeltà complessiva del contribuente; il secondo attiene evidentemente alla misura del danno.

Si tratta di fattori di valutazione che sono certamente ricompresi nel catalogo dell'art. 133 c.p.. Il primo, peraltro dettato evidentemente *in bonam partem* (ovvero allo scopo di evitare gli effetti della preclusione in riferimento a qualsiasi evasione superiore a 3.000.000 di euro), si potrebbe ricondurre alle "modalità della condotta" (categoria, peraltro, assai più ampia di quanto non possa rappresentare tale aspetto), il secondo alla misura del danno. Isolando taluni di essi per attribuire loro una rilevanza preponderante e vincolante, il legislatore rompe la necessaria corrispondenza proporzionalistica tra fatto e pena, posto che solo utilizzando tutti i fattori di commisurazione di cui all'art. 133 c.p. comma 1 sarà possibile avere una plausibile definizione della gravità del reato.

Può così accadere, come nel caso di specie, che condotte attribuibili ad un soggetto che si trovi ad aver agito in circostanze di tempo e di luogo del tutto peculiari o che comunque abbia operato in una condizione nella quale è esprimibile un rimprovero colposo minimo, veda preclusa la concessione della sospensione condizionale che tutti gli altri fattori di commisurazione suggerirebbero come la risposta punitiva più adeguata.


Sotto il terzo punto di vista, condizionare il trattamento punitivo, sotto il profilo della possibile concessione della sospensione condizionale della pena, alla sola rilevanza del danno esclude che la pena corrisponda al rimprovero soggettivo e viola quindi il principio di personalità della responsabilità penale. La scelta legislativa risulta particolarmente condizionante nei casi in cui, come quello che interessa, sia la stessa imputazione a dare per scontato che il soggetto meriti un rimprovero marginale, avendo alcuni degli imputati agito come prestanome inconsapevole di un *dominus* (imputato in separato procedimento penale) che ha operato compiutamente tutte le scelte che hanno condotto alla determinazione dei contenuti delle dichiarazioni fiscali, sfruttando la propria posizione dominante.

Infine, la necessità di pervenire all'esecuzione penitenziaria della pena anche laddove la stessa possa essere commisurata in misura che ne renderebbe possibile la sospensione condizionale, nei confronti di un soggetto incensurato e rispetto al quale sia possibile formulare una prognosi favorevole sul piano della reiterazione di condotte criminose future, contraddice al principio della necessaria portata rieducativa della pena.

La sospensione condizionale della pena rappresenta uno degli strumenti della strategia repressiva penale; essa assolve al bisogno di evitare l'esecuzione della pena edittale e presuppone una preventiva prognosi in concreto e discrezionale (*ex art. 164 comma 1 c.p.*) svolta utilizzando i fattori di valutazione di cui all'art. 133 c.p.; tale discrezionalità del giudicante «forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale» (*cf.* C.Cost., sent. n. 183/2011).

La scelta di impedire la concessione della sospensione condizionale anche a casi nei quali la stessa risulterebbe concedibile all'esito di tale valutazione discrezionale rappresenta una presunzione assoluta in quanto inaccettabile: come si legge ancora in C.Cost. sent. n. 183/2011 «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*. In particolare, l'irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia «agevole» formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenze n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010)».

Il caso posto all'esame del giudice rappresenta una di quelle ipotesi, di agevole formulazione, nelle quali la presunzione introduce una inaccettabile disparità di trattamento (violazione art. 3 Cost.), imponendo una punizione non corrispondente al fatto commesso nella sua interezza (violazione art. 25 cpv. c.p.), che prescinde dalla responsabilità



personale concreta del prevenuto (violazione art. 27 comma 1) ed impone la scelta di un trattamento punitivo desocializzante (violazione art. 27 comma 3 Cost.).

Questo è tanto più vero considerando che la preclusione non conosce eccezione neppure nel caso in cui, come quello *sub indice*, sussistano le condizioni per poter concedere al prevenuto le attenuanti generiche ed addirittura quella della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p. .

Altre volte la Consulta ha ritenuto di censurare meccanismi sanzionatori edittali preclusivi della possibilità di scegliere il trattamento punitivo corretto per il caso concreto, secondo le dinamiche della discrezionalità giudiziale. Si pensi alla sentenza n. 78 del 2007, che ha riconosciuto la illegittimità costituzionale di norme dell'ordinamento penitenziario preclusive della concessione delle misure alternative alla detenzione allo straniero entrato illegalmente nel territorio nazionale; in tema di trattamento sanzionatorio nel suo complesso *cfi*: C.Cost. sent. 68/2012.

Sotto il profilo della rilevanza del principio di rieducazione, poi, è recentemente intervenuta C.Cost. sent. n. 179/2013, nella cui motivazione si legge: «Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'affermazione secondo cui la funzione rieducativa della pena e la risocializzazione del condannato devono avvenire sulla base di criteri individualizzanti e non su rigidi automatismi», sancendo che tale principio permea l'intero ordinamento giuridico e non la sola normativa inerente la esecuzione penitenziaria. Tali principi, peraltro, erano stati già fissati, con estrema chiarezza da C.Cost. sent. n. 313/1990 ove la Consulta (decidendo sulla possibilità del giudice di valutare la congruità della pena indicata dall'accordo delle parti) ha affermato come il principio concernente la finalità rieducativa della pena «lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferito al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo tenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue».

L'art. 13 comma 2-bis del d.lgs. n. 74/2000

La norma impedisce di poter definire il giudizio attraverso lo strumento del patteggiamento per quegli imputati di reati tributari compresi dagli artt. 2 al 10 d.lgs. n. 74/2000 che non abbiano provveduto al risarcimento del danno fiscale nei modi preveduti dallo stesso art. 13.

La norma di cui viene eccepita la illegittimità costituzionale, introdotta dall'art. 2, comma 36 *vicièl semel*, lett. *m*) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148 («Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2»), ovvero l'estinzione mediante pagamento dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi) si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. sulla base delle seguenti considerazioni.

La norma in esame, prevedendo come requisito necessario per poter accedere al rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p. l'integrale estinzione dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, pone una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati del medesimo reato. Tale limitazione è contraria al disposto di cui all'art. 3 della Costituzione: il principio di eguaglianza impone che la legge non possa distinguere le persone in ragione del sesso, della razza o dell'origine etnica, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, ed anche delle condizioni personali e sociali.

Subordinare la possibilità di accesso al rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p. all'estinzione del debito tributario costitutivo delle fattispecie disciplinate dal d.lgs. n. 74/2000 altro non vuol dire che subordinare tale modo di esercizio del diritto di difendersi alla situazione di maggiore o minore prosperità dell'imputato, creando, in tal modo, un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, basata sulle condizioni economiche degli stessi. Tutto ciò si pone altresì inevitabilmente in contrasto con il principio sancito dall'art. 24 della Corte Costituzionale, dal momento che così operando si va a limitare il diritto di difesa dell'imputato non abbiente, il quale si trova precluso l'accesso al rito speciale esclusivamente per motivi legati alla propria condizione economica.

Appare inoltre significativo che solo il titolare di una ditta individuale od il legale rappresentante di una società sono in grado di procedere alla definizione dei debiti tributari della attività di impresa. I soggetti che, come nel processo in corso, si trovano ad essere coimputati, ma sono in effetti degli *extranei* alla attività di impresa, non hanno alcuna possibilità di intervenire nelle procedure di estinzione dei debiti tributari.



PER QUESTI MOTIVI,

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane, la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Sollewa, nei termini dianzi indicati, questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art.12 comma 2-bis decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148), nella parte in cui esclude, in relazione alle condanne per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso d.lvo, la concedibilità della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro;

2) dell'art. 13 comma 2-bis del d.lgs. n. 74/2000 (introdotto con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148), nella parte in cui condiziona l'accesso all'istituto dell'applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p. alla preventiva estinzione dei debiti tributari;

Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in La Spezia in data 3 dicembre 2013.

Il Giudice: DR. MARIO DE BELLIS


14C00179

N. 125

Ordinanza del 1° marzo 2014 emessa dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile promosso da Nardini Graziella ed altri contro Ministero della giustizia

Bilancio e contabilità pubblica - Trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici anche di qualifiche dirigenziali ivi compreso il trattamento accessorio - Previsione che lo stesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non superi in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso di anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art. 8, comma 14 - Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Previsione che a decorrere al 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo - Lesione del principio solidaristico - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione dei principii di tutela del lavoro, della retribuzione proporzionata ed adeguata, della contrattazione collettiva e della capacità contributiva.

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, commi 1, 2-bis e 17, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Costituzione, artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53.



Bilancio e contabilità pubblica - Dipendenti pubblici - Previsione della proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalle disposizioni medesime - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione dei principi di tutela del lavoro, della retribuzione proporzionata ed adeguata, della contrattazione collettiva e della capacità contributiva.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 2, 3, 35, 36, 39 e 53.

IL TRIBUNALE DI RAVENNA SEZ. LAVORO

Il giudice dott. Roberto Rivero ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tra Nardini Graziella più altri, tutti dipendenti in servizio in Uffici del Ministero della Giustizia,

Federazione Confsal-Unsa, con sede in Roma Via della Trinità dei Pellegrini I C.F: 97007610583 in persona del Segretario Generale, sindacato maggiormente rappresentativo del comparto Ministeri cui sono iscritti i ricorrenti e che agisce anche in proprio,

ricorrenti

Contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato

resistente

Per il riconoscimento, previo accertamento dell'illegittimità del blocco stipendiale e contrattuale al 2010:


del diritto dei ricorrenti ad ottenere l'aumento e/o adeguamento del proprio trattamento retributivo fermo dal 2010 per le deroghe agli strumenti di aumento e/o rideterminazione e/o adeguamento degli stipendi e dei trattamenti economici, fondamentali ed accessori, dei dipendenti pubblici per il 2011, 2012 e 2013 e dal blocco delle procedure contrattuali; e comunque del diritto dei ricorrenti ad ottenere indennizzo e/o indennità per il danno patito derivante dall'incisione sulla retribuzione giusta e proporzionale - ex art. 36 Cost. - alla quantità e qualità del lavoro prestato nella rispettiva mansione e posizione economica dal carico di lavoro aumentato per la diminuzione del numero dei dipendenti dell'Ufficio che hanno avuto accesso alla pensione dal 2010 e non reintegrati per il c.d. blocco legislativo del turn over ed in ragione anche del mancato adeguamento degli stipendi quantomeno all'inflazione e/o al costo della vita;

del diritto della sigla sindacale Confsal-unsal alla partecipazione alle procedure contrattuali collettive oltretutto a sostenere le ragioni di cui sopra dei propri iscritti.

A scioglimento della riserva espressa a verbale dell'udienza del 4 febbraio 2014,

OSSERVA

1. — I ricorrenti hanno agito in giudizio sostenendo di essere dipendenti in servizio degli uffici giudiziari di Ravenna; di percepire ad oggi la retribuzione (v. statini paga prodotti in atti) così come determinata nel 2010; di avere diritto agli adeguamenti stipendiali e retributivi previo annullamento, ad opera della Corte Costituzionale, della normativa che ha determinato il blocco degli stipendi al 2010 e fino al 2014. Hanno perciò osservato che come tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto c.d. privatizzato, percepiscono uno stipendio bloccato al 2010 siccome derivante dal c.d. blocco stipendiale e delle procedure contrattuali collettive e dei meccanismi di adeguamento della retribuzione; che da tale data quindi non percepiscono alcun aumento e/o rideterminazione o adeguamento della retribuzione. Tutto ciò *ope legis*, per gli stringenti interventi normativi di contenimento della spesa pubblica perseguiti a carico dei dipendenti pubblici, derivanti anche dal divieto di rinnovo delle procedure contrattuali, in cui sono parti i sindacati, che ha portato al blocco della retribuzione per il periodo 2011-2013, prorogato poi in corso di causa sino al 2014.



2. — La Federazione Confasal-Unsa, sindacato maggiormente rappresentativo del comparto Ministeri e primo per rappresentatività nel Ministero della Giustizia, ha agito in giudizio sia a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, propri iscritti; sia autonomamente ed in proprio, per veder riconosciuto, previa dichiarazione di illegittimità della normativa suindicata, il proprio diritto alla partecipazione alla contrattazione ed alle procedure contrattuali collettive - bloccate *ex lege* - da cui derivano gli strumenti di determinazione e di adeguamento della retribuzione (art. 45 n. 165/2001); e quindi al ripristino della stessa contrattazione, quale strumento principe con il quale esso esercita la propria libertà sindacale garantita dalla Costituzione a tutela collettiva dei diritti dei lavoratori.

3. — Il Ministero della Giustizia convenuto si è costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed ha eccepito l'infondatezza nel merito delle domande e delle stesse questioni pregiudiziali di costituzionalità, sollevando pure in via preliminare alcune eccezioni in punto di competenza per territorio, legittimazione attiva e passiva delle parti.

4. — Le eccezioni preliminari relative alla incompetenza per territorio dei dipendenti D'Amore Carla e Poletti Anna, al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e passiva del Ministero della Giustizia verranno decise insieme al merito della causa, dopo l'incidente di costituzionalità promosso con questa ordinanza.

5. — L'eccezione preliminare relativa alla competenza territoriale sulla domanda azionata in proprio dal sindacato, e rivolta alla riapertura del procedimento contrattuale collettivo, viene invece decisa separatamente con la dichiarazione d'incompetenza per territorio di questo giudice adito a favore del giudice del lavoro di Roma dove ha sede il Ministero convenuto, domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato; e ciò ai sensi dell'art. 413, comma 7 e degli artt. 18 e 19 c.p.c. in base al foro del convenuto persona giuridica.

6. — Tale decisione di carattere processuale non incide peraltro sullo spettro delle questioni di costituzionalità prospettate in ricorso e qui delibate in via incidentale. Nella specie, essendo da riconoscere il diritto del sindacato a sostenere le domande svolte in giudizio dai propri iscritti, in quanto pregiudicate proprio dal blocco della contrattazione, tale ultimo profilo rimane dunque rilevante nella causa e deve essere scrutinato ai fini della decisione sulle domande svolte dagli stessi dipendenti, le quali sottendono anche il ripristino di regolari dinamiche contrattuali, in conformità ai precetti della Costituzione.

7. — Tanto premesso, si osserva in punto di diritto:


A. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (MANOVRA ECONOMICA I - DECRETO ANTICRISI) all'art. 9 «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico», prevede ai commi:

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo (1).

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

21.Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.



B. Il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (in Uff., 6 luglio, n. 155). – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111. - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (MANOVRA ECONOMICA 2) all'art. 16 «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» prevede che:

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, può essere disposta:

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

C. Successivamente al deposito del ricorso, è intervenuto il d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122 — pubblicato in *G.U.* il 25 ottobre 2013 - che ha prorogato il blocco contrattuale e stipendiale esercitando la facoltà di cui alla disposizione da ultimo citata. Trattasi del «Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti», con il quale alla lett. a) è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010; nonché alla lett. c) è stata consentita la negoziazione per gli anni 2013-2014 ma per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Nel medesimo regolamento alla lett. d) si precisa, altresì, che «non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011» e si aggiunge che «in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'art. 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»;

8. — La questione di illegittimità costituzionale della normativa citata, sollecitata dalla difesa delle parti ricorrenti, appare anzitutto rilevante.

Tutti i dipendenti ricorrenti hanno invocato nella domanda un adeguamento della retribuzione ex art. 36 della Cost. quanto meno in misura corrispondente all'inflazione ed all'aumento del costo della vita e la condanna del Ministero convenuto al pagamento del dovuto, anche per il passato.

La norma costituzionale, per risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere utilizzata direttamente dal giudice di merito per garantire un trattamento retributivo corrispondente alla quantità e qualità del lavoro svolto da ogni lavoratore, oltre che per assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Nel caso in esame, ciò può essere assicurato solo previa rimozione della normativa avente valore primario che incide sulla corretta quantificazione costituzionale della retribuzione dei lavoratori, violando i parametri appresso indicati e mortificando la stessa personalità morale dei lavoratori.

9. — Art. 3, 1 e 2 commi Cost.

Il «blocco» contrattuale e conseguentemente stipendiale colpisce soltanto una categoria di cittadini (i pubblici dipendenti contrattualizzati) e neppure tutte le categorie appartenenti al pubblico impiego.

La censura di costituzionalità è dunque plurima: il d.lgs. 165 del 2001 equipara i pubblici dipendenti ai dipendenti privati, ma per quanto riguarda il blocco in oggetto ai secondi non è stato applicato (tantomeno la proroga).

D'altra parte tra gli stessi pubblici dipendenti alcune categorie sono state esentate dal blocco essendone espressamente esclusi gli appartenenti al comparto scuola pur privatizzati, le forze armate, i prefetti, gli ambasciatori, ecc.

Il legislatore non ha imposto perciò a tutti i lavoratori gli onerosi sacrifici imposti ad alcuni dipendenti pubblici, sicché il blocco e l'ulteriore proroga è lesiva dell'art. 3 della Costituzione poiché contrario ai principi di uguaglianza formale e sostanziale e di ragionevolezza della legge.

È noto come, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, normative siffatte ancorché emanate «in un momento delicato della vita nazionale», avente «la finalità di realizzare, con immediatezza, un contenimento della spesa pubblica», possano essere riconosciute legittime in quanto eccezionali, sicché il blocco esaurisca «i suoi effetti nell'anno considerato, limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio» (Corte Cost. sentenza 18 luglio 1997 n. 245).



Secondo tale giurisprudenza (v. anche Corte Cost. 7 luglio 1999, n. 299; sull'eccezionalità e temporaneità di norme restrittive in ordine all'autonomia negoziale e ai sacrifici imposti ai lavoratori v. pure Corte Cost. 9 giugno 1988 n. 697; e le più recenti sentenze n.223/2012 e 116/2013) il legislatore nell'imporre sacrifici anche onerosi, deve rispettare l'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale sia a quello della non irragionevolezza, a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso.

Pertanto, avuto riguardo agli stessi criteri dettati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 245/1997) per la validità di analoghe misure del passato (*cf.* art.7 del d.l. 384/92), va osservato come quelle in discussione, per quanto qualificate espressamente come eccezionali, non siano in realtà tali, in quanto non sono certamente temporanee, essendo state disposte per più anni e poi successivamente prorogate.

Esse non sono nemmeno coerenti allo scopo prefisso in quanto hanno inciso su dipendenti a reddito più basso, esentando quelli a reddito alto (es. prefetti o ambasciatori).

Tutto ciò si evince anche dal parere favorevole (richiamato nel contenuto del ricorso introduttivo) espresso dalle Commissioni parlamentari riunite I e IX sul testo legislativo, nell'*iter* della approvazione della normativa, parere che appariva espressamente condizionato al fatto che «alla luce dei richiamati principi costituzionali le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbero di trasformare un meccanismo che doveva essere una tantum limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione».

10. — Art. 2 e 53 Cost.

Le disposizioni indicate sono inoltre contrarie ai principi costituzionali di gradualità dei sacrifici imposti ex art.53 ed al principio di solidarietà ex art. 2; in quanto proprio i dipendenti pubblici con stipendi più bassi vengono colpiti a scapito di soggetti con più elevato reddito, come per esempio accade ai dirigenti dei medesimi uffici giudiziari dove lavorano i ricorrenti.

Inoltre a titolo esemplificativo: al Ministero degli esteri i diplomatici sono esentati dal blocco mentre il semplice impiegato vede lo stipendio bloccato. Al Ministero degli interni i prefetti non hanno il blocco stipendiale ed i semplici dipendenti sì. Per quanto riguarda poi il settore del pubblico impiego non contrattualizzato come i magistrati si ricorda che questi hanno visto rimosso il blocco retributivo disposto dalla medesima normativa, in virtù della sentenza della Corte Cost. n.223 del 2012 (richiamata in ricorso insieme a quella n. 116/2013 relativa al prelievo sulle pensioni superiore ad un tetto elevato); mentre esso ancora permane per i lavoratori appartenenti allo stesso comparto giustizia come i ricorrenti.

11. — Art. 36 e 53 Cost.

Nel corso degli anni compresi nel blocco (2011 - 2014) gli stessi ricorrenti hanno certamente maturato maggiori anzianità di lavoro ed affinamento professionale, spesi a beneficio del datore di lavoro pubblico, ma non hanno visto riflesse tali loro accresciute qualità in alcun adeguamento della retribuzione percepita.

Il blocco contrattuale e stipendiale - senza alcuna possibilità di recupero (art. 9 comma 17 cit.) - incide sui principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto dai ricorrenti, anche in ragione di altri due fattori: anzitutto perché la perdita del potere di acquisto dovuta al c.d. costo della vita ed all'inflazione reca pregiudizio ai lavoratori che non vedono dal 2010 adeguati gli stipendi. Inoltre, il c.d. blocco del turn over (art. 66 D.L.112/08 convertito in legge 133/2008; art.3, comma 102, della legge n. 244/2007 - Legge Finanziaria 2008 - aveva previsto limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2010; art.9, comma 5, del D.L. 78/2010; art. 16 D.L.98/2011 - L.111/2011) fa sì che dal 2010 in avanti il lavoratore del settore giustizia sopporti un lavoro superiore a quello ante blocco stipendiale. Infatti il blocco del turn over costringe tutta la PA a non assumere da anni nemmeno per coprire i posti vacanti a causa dei pensionamenti.

Pertanto il medesimo lavoro giudiziario (in realtà accresciuto in modo consistente negli anni in considerazione) viene svolto da un minor numero di dipendenti. Ciò accade anche presso gli uffici giudiziari di Ravenna dove, come dedotto in giudizio dai ricorrenti - senza alcuna contestazione - sono diminuiti i dipendenti ed è aumentato il carico di lavoro ed il ritmo stesso del lavoro per quelli rimasti in servizio. Tutto questo proprio in conseguenza alla ripartizione dei compiti residuati dall'uscita di una quota di dipendenti a seguito di pensionamento ed all'aumento in assoluto dei procedimenti trattati ogni anno.

Anche questo profilo di aumento quantitativo del lavoro non ha visto, però, alcun corrispondente apprezzamento nel quantum della retribuzione erogata ai lavoratori come prescritto dal precetto costituzionale; e ciò in ragione del deprecoato blocco normativamente disposto.



D'altra parte, aver bloccato lo stipendio per 4 anni a fronte della perdurante corsa dell'inflazione, si risolve in una sostanziale decurtazione dello stipendio; e cioè in una perdita retributiva secca ed in definitiva in un prelievo patrimoniale che si è pure decretato essere insuscettibile di recupero alcuno. Mentre tutto questo non può essere consentito alla legge dalla disciplina costituzionale dettata dall'art.36 Cost. e dallo stesso art. 53 Cost.

12. — Art. 35 e 39 Cost.

Sotto questi profili, che qui rilevano anche soltanto per l'azione adesiva e di sostegno delle ragioni dei lavoratori dispiegata dal sindacato ricorrente, si richiamano sostanzialmente le osservazioni formulate dal Tribunale di Roma nell'ordinanza del 27.11.2013 che sulla medesima normativa in oggetto ha sollevato una questione di costituzionalità in relazione ai profili collettivi ed alle prerogative sindacali, incise dalla legislatore.

La sospensione della possibilità di negoziare, anche solo in ordine ad incrementi retributivi, viene a determinare, indirettamente, un'anomala interruzione dell'efficacia delle disposizioni vigenti in materia (artt. 40, comma 1, art. 43, comma e art. 45, comma 1°, d.lgs. n. 165/2001) e, quindi, del valore dell'autonomia negoziale e della libertà sindacale riservata alle parti nell'ambito della contrattazione collettiva, interruzione determinata a causa della esclusiva ed affatto peculiare posizione dello Stato-datore di lavoro. Peraltro, in un regime normativo nel quale la retribuzione è determinata da accordi di categoria, il rispetto del principio costituzionale della proporzionalità tra il lavoro svolto e la sua remunerazione è affidato proprio allo strumento del contratto collettivo (tanto che i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva sono assunti dalla giurisprudenza, quale diritto vivente, quale parametro di riferimento della giusta retribuzione spettante al lavoratore ex art. 36 Cost., anche indipendentemente dall'iscrizione o meno del datore di lavoro ad un'associazione sindacale stipulante: *ex multis* Cass. 15.10.2010, n. 21274); conseguentemente, l'inibizione prolungata della contrattazione in ordine all'adeguamento dei trattamenti retributivi rafforza il dubbio di una conseguente -violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione. Né tale situazione risulta sanata per effetto della parziale ri-espansione del diritto alla negoziazione previsto dal citato regolamento n. 122/2013: infatti, da un lato l'ammissibilità delle procedure contrattuali è stata limitata agli anni 2013/2014, rimanendo comunque compromessa, dunque, quella per gli anni 2010-2012; dall'altro -ed è l'aspetto che maggiormente rileva- la negoziazione è stata circoscritta alla parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Pertanto, non solo rimane inibita la contrattazione sui trattamenti retributivi, con gli effetti già sopra delineati, ma viene ulteriormente ribadita l'esclusione del recupero, con ciò evidenziando il carattere definitivo della limitazione imposta a prescindere dalla attuale situazione emergenziale posta a fondamento della decretazione d'urgenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953,

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 10, 2-bis, 17 e 21 in parte qua, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010; nonché dell'art. 16, comma 1 lett. b) e c), del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36, 39 della Costituzione;


sospende il giudizio e dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Ravenna, addì 28 febbraio 2014

Il Giudice: RIVERSO

14C00180



N. 126

Ordinanza del 27 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile promosso da Maffeis Tiziana ed altri contro Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate.

Impiego pubblico - Divieto per i pubblici dipendenti di svolgere incarichi non conferiti o non previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza - Previsione in caso di inosservanza del divieto, salvo le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti - Lesione del principio di democraticità dell'operato della Pubblica Amministrazione per l'automaticità della sanzione - Lesione dei principii di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione - Lesione dei principii di diritto al lavoro e di tutela del lavoro - Violazione del diritto di azione e difesa in giudizio - Lesione dei principii di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 7.
- Costituzione, artt. 1, 2, 3, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma.

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Il Tribunale del Lavoro di Bergamo nella persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 468 del 2012 proposto da Tiziana Maffeis, Irene Caccia, Alberto Nava, Eleonora Gianfreda e Lara Micheli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Yvonne Messi e Denis Campana del foro di Bergamo, contro l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Saita del foro di Bergamo.

ORDINANZA

Letto il ricorso degli infermieri ricorrenti, la memoria dell'Azienda Ospedaliera datrice di lavoro, i relativi allegati ed i documenti, nonché le memorie finali, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo sottolinea che i sigg. Tiziana Maffeis, Irene Caccia, Alberto Nava, Eleonora Gianfreda e Lara Micheli, infermieri professionali dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (la prima a tempo parziale al 66%, gli altri a tempo pieno) al di fuori dell'orario di lavoro hanno svolto attività di infermiere presso terzi (piccoli servizi infermieristici domiciliari in virtù di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con ditte del settore) senza premurarsi di ottenere la previa autorizzazione dall'Ente Ospedaliero, come richiesta dall'art. 53 decreto legislativo n. 165/2001.

L'azienda ha preso atto dell'esito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Bergamo, poi resi edotti al Dipartimento della Funzione Pubblica, e ha comminato in data 19 marzo 2010 sanzioni disciplinari ai dipendenti (15 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per Maffeis Tiziana e 30 giorni della medesima sanzione per tutti gli altri) non mancando di sottolineare nei provvedimenti disciplinari che ciascuno dei dipendenti sanzionati aveva mantenuto un elevato standard qualitativo nello svolgimento del servizio, che lo svolgimento dell'attività lavorativa esterna non aveva recato danni all'azienda in relazione all'organizzazione del lavoro (non vi era stata alcuna necessità di revisione delle turnazioni, ad esempio, per assenze improvvise), che lo svolgimento dell'attività lavorativa esterna non aveva pregiudicato il principio di imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa ed infine che non vi era stato alcun nocumento all'immagine aziendale.

Inoltre, l'Azienda Ospedaliera ha chiesto il pagamento di somme di denaro ex art. 53 decreto legislativo n. 165/2000 per il medesimo comportamento, per aver i dipendenti svolto, in costanza di rapporto di lavoro con l'Azienda, prestazione remunerata da datori di lavoro privati senza la prescritta autorizzazione. Gli importi rivendicati corrispondono all'intero compenso percepito da terzi (regolarmente assoggettato a ritenute di legge per prelievi fiscali e previdenziali). Le somme richieste a Tiziana Maffeis ammontano ad € 20.797,59, ad Irene Caccia ammontano ad € 21.286,96, ad Alberto Nava ad € 47.238,10, ad Eleonora Gianfreda € 28.043,00, a Lara Micheli € 36.416,08.



Come sopra detto, dopo che ai dipendenti sono state comminate le sanzioni disciplinari, l'azienda sta esigendo ratealmente le somme addebitate ai ricorrenti. Tutto ciò sulla base dell'art. 53 comma 7 ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001.

I ricorrenti hanno allora richiesto nel presente giudizio, anche previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, di accertarsi e dichiararsi che l'Azienda Ospedaliera convenuta non ha diritto di ottenere il pagamento delle somme richieste e di condannarsi la stessa alla restituzione delle somme sino ad oggi trattenute.

Pertanto, in materia si discute direttamente ed esclusivamente del disposto dell'art 53 ('Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi') comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001: 'I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.'

Dunque la risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma ('il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti') di cui all'art. 53 comma VII decreto legislativo n. 165/2001 è di diretta ed immediata rilevanza per la definizione del presente giudizio.

Ciò premesso, è ovvio partire dall'osservazione che i pubblici dipendenti sono tenuti all'osservanza del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, che trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98, comma 1, della Costituzione, a norma del quale «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

Il dipendente pubblico che viene meno all'obbligo di richiedere l'autorizzazione viola indirettamente il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e pone in essere un comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare, come si desume chiaramente dal disposto dell'art. 53 comma 7 ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 («In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare»).

In via di prima definizione appare dubbia la compatibilità con il disposto dell'art. 36 Cost. della disposizione normativa in esame nella misura in cui detta disposizione, oltre a prevedere il procedimento disciplinare (che già è grave carico nella sfera del dipendente che non ha richiesto l'autorizzazione), pone a carico del dipendente pubblico l'obbligo di restituire automaticamente all'Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali privi della prescritta autorizzazione.

E nello specifico:

1) Se per espresso dettato costituzionale «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» (art. 36 comma 1, Cost.), appare di dubbia legittimità costituzionale la previsione normativa che impone di restituire alla Amministrazione di appartenenza, *tout court*, i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali, che pure derivano da attività lavorativa lecita nell'ordinamento generale, seppure non autorizzata dalla P.A., a causa di una violazione meramente formale. La violazione è formale perché non è stata (e non deve essere) verificata preventivamente dalla medesima Amministrazione l'incidenza negativa dello svolgimento dei predetti incarichi lavorativi sul corretto adempimento degli obblighi istituzionali del dipendente e, ancora più in generale, sul buon andamento dell'azione amministrativa, al fine di procedere alla richiesta di 'travaso' degli emolumenti.

In tal modo si scorge violazione dell'art. 36 Cost. che prevede il diritto alla retribuzione per il lavoro prestato, conformandone la misura.

2) Di seguito, si scorge violazione dell'art. 3 della Cost. laddove si prevede il medesimo trattamento (restituzione automatica dell'intero compenso) per colui che non ha chiesto l'autorizzazione e ha violato il dovere di fedeltà e di esclusività (si faccia l'esempio di un dipendente con funzione di studio del contenzioso presso la Agenzia delle Entrate che svolge contemporaneamente attività di consulente in uno studio commercialistico) e per colui che tale dovere non ha violato (appare non tanto plausibile che prestare piccole attività infermieristiche al di fuori dell'orario di lavoro violi il dovere di esclusività, espandendosi piuttosto sul territorio, per lo più in orari in cui gli ambulatori sono chiusi, un servizio di assistenza alla persona, che in pratica si rivela utile per anziani e malati).

Il diritto vivente della Costituzione ha inoltre delineato negli anni un concetto di esclusività più flessibile (v. lo stesso art. 53 che accanto alla disciplina delle incompatibilità assolute con lo status di pubblico dipendente previste per rimando dal TU n. 3/57, regola attività soggette ad un regime di autorizzazione, ed attività per così dire liberalizzate), necessitandosi in linea di massima comunque di verificare la compatibilità di ogni singola attività e funzione con una prestazione in proprio.



3) Si ravvisa inoltre violazione del principio costituzionale di proporzionalità e modulazione delle sanzioni (art. 1-2-3 Cost.). Ad esso è collegato il principio del bilanciamento di cui al punto 4. Il bilanciamento è il criterio e la 'modulazione' la conseguenza dell'uso del criterio.

L'automaticità della prescrizione comprime l'esigenza costituzionale di bilanciare da un lato il bene astratto che si intende tutelare (necessità di previa richiesta amministrativa a tutela del servizio esclusivo a favore della P.A.) con l'altro interesse anche di rilievo costituzionale del lavoro o *rectius* con il valore costituzionale del lavoro come attività o funzione che in ogni caso concorre al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.), anche se prestato da un dipendente pubblico, anche fuori dall'orario di lavoro.

La Costituzione italiana è fondata sul lavoro (art. 1 Cost.) e riconosce al lavoro una funzione di fondamentale importanza. Il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini italiani (art. 4 Cost.) e sono promosse tutte quelle condizioni che rendano effettivo tale diritto. Per l'art. 35 Cost. la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Il lavoro svolto nel caso concreto non era immorale, degradante o disonesto, non comportava dispersione di competenze o di segreti professionali, né svilimento della funzione svolta in principalità per la P.A.. Al contrario era utile nel tessuto sociale. Una valutazione in concreto attraverso il principio di proporzionalità e modulazione della sanzione permetterebbe di recuperare una dimensione corretta alla sanzione. Manca la graduazione alla gravità della lesione, nel senso che la lesione del principio di esclusività può essere lievissima (come nel caso) anche se la somma è rilevante o viceversa.

4) Inoltre - e si giunge così al quarto piano dell'analisi principio del necessario bilanciamento degli interessi in gioco e dei valori è sotteso dall'ordinamento costituzionale a tutti i procedimenti e provvedimenti sanzionatori (penali, amministrativi e privatistici). Il recupero delle somme è un atto sanzionatorio verso il dipendente, non scorgendosi in esso altra funzione se non quella general-preventiva tipica della punizione (di scongiurare dall'insieme dei dipendenti per il futuro comportamenti difforni dalla prescrizione) unitamente alla funzione individuale di punire l'effrazione in concreto (funzione individuale - successiva).

Ora, la sanzione, per rispondere a principi costituzionali, non deve essere stabilita a priori in termini immutabili; al contrario deve essere proporzionata di volta in volta alla gravità del fatto, quale frutto di un giudizio di bilanciamento. La sanzione automatica, svincolata da un principio di proporzione con la gravità del fatto concreto, con il suo disvalore oggettivo e con il grado di colpevolezza soggettiva, viola il principio del bilanciamento degli interessi che trova il suo puntello costituzionale negli artt. 2, 3, 23, 24 Cost.

5) Su un quinto piano dell'analisi, imponendosi al dipendente pubblico, *sic et simpliciter*, la restituzione di quanto percepito per incarichi non autorizzati, senza una preventiva verifica dell'incidenza di questi incarichi sullo svolgimento delle prestazioni lavorative che connotano l'oggetto del rapporto di pubblico impiego, si ottiene come conseguenza che l'Amministrazione viene a conseguire un arricchimento ingiustificato, di dubbia compatibilità con il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.


6) Su un ulteriore piano dell'analisi (il sesto), dal complesso delle norme costituzionali si desume il principio di proporzionalità, mitezza, umanità che nel contesto democratico dei valori intessuti dalla Carta costituzionale si pone come criterio cardine del diritto amministrativo e pubblico «di garanzia». Il procedere degli enti pubblici deve, per il dettato primario della Carta Costituzionale, coniugare l'obiettivo della migliore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico concreto (protetto in questo caso dal principio di esclusività) con la tutela ed il necessario rispetto della persona umana coinvolta dall'esercizio del potere.

Gli strumenti sanzionatori dei comportamenti dei dipendente pubblico non devono superare quanto strettamente necessario per la realizzazione dell'interesse primario. È, pertanto, insito nel paradigma della proporzionalità graduare i vari mezzi a disposizione dell'Amministrazione in base al canone della democraticità e della mitezza.

L'automaticità della grave sanzione non si sposa con il così (da ultimo) delineato concetto di buon andamento della P.A.: l'Amministrazione prima di procedere, dovrebbe prefigurarsi le conseguenze della propria azione non solo in termini di beneficio per la collettività, ma anche negli esiti pregiudizievoli che essa potrà comportare per le posizioni giuridiche dei soggetti destinatari, all'uopo adottando le soluzioni migliori nel caso concreto alla luce di un principio di democrazia e giustizia.

Da questo punto di vista vi è contrarietà dell'art. 53 comma settimo citato a questo così delineato principio di democraticità dell'operato della P.A. desumibile da tutto il contesto costituzionale (innanzitutto artt. 1-2-3-4 Cost.).

Portando questa stessa finale analisi su termini più specifici, si ravvisa contrarietà diretta all'art. 97 Cost: se può legittimamente essere sottoposto a procedimento disciplinare il dipendente pubblico che accetta incarichi extraistituzionali senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza (e quindi viola la norma), appare di difficile



compatibilità con la disposizione costituzionale sopra richiamata (buon andamento della PA alla luce dei valori della democrazia) la previsione normativa di un obbligo di restituire tout court quanto percepito, anche nell'ipotesi in cui l'incarico non autorizzato non abbia inciso minimamente sull'ordinario svolgimento della attività impiegatizia, essendo stato espletato in assenza di conflitto di interessi e al di fuori dell'orario di servizio (ad esempio, durante le ferie o nel tempo libero).

Le questioni di legittimità costituzionale sopra prospettate sono reputate dal Tribunale, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, non manifestamente infondate. Dette questioni sono inoltre rilevanti, non potendosi prescindere, ai fini della decisione del ricorso in esame, dalla applicazione della norma in questione e non ravvisando il Tribunale, oltre a quelle sospettate di incostituzionalità, un'interpretazione alternativa, costituzionalmente orientata, della medesima disposizione normativa.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bergamo, sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ordinanza sia comunicata dal Cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, 25 febbraio 2014

Il giudice del lavoro: DOTT.SSA ANTONELLA TROISI

14C00181

N. 127

Ordinanza del 7 marzo 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Federazione italiana della caccia, Federazione italiana della caccia, sezione provinciale di Vicenza e Filippi Fiorenzo c/Provincia di Vicenza ed altri.

Caccia - Norme della Regione Veneto - Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio - Composizione degli organi direttivi dei Comprensori Alpini - Prevista partecipazione delle associazioni venatorie anche di carattere locale - Contrasto con la normativa statale (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 10) - Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, art. 21, come modificato dalla legge della Regione Veneto 12 settembre 1997, n. 37, art. 22.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 14, comma 10.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2013, proposto da:

- Federazione Italiana della Caccia, con sede in Roma, in persona del presidente;
- Federazione Italiana della Caccia, sezione provinciale di Vicenza, in persona del presidente;
- Filippi Fiorenzo, residente a Valli del Pasubio, via Gisbenti n. 9/a.

Tutti rappresentati e difesi dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti n. 22;



Contro Provincia di Vicenza, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Balzani, Paola Mistrorigo, Giorgio Fracasso, Ilaria Bolzon, Maria Elena Tranfaglia, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce n. 205;

Comprensorio Alpino N. 1 - Recoaro Terme, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Zocca, Andrea Mel, con domicilio eletto presso Andrea Mel in Venezia, San Marco, 4600;

Associazione Cacciatori Veneti - Confavi di Thiene (VI), rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Ferasin, Federico Casa, Fabio Sebastiano, con domicilio eletto presso Andrea Favaro in Mestre, via Rampa Cavalcavia n. 26/A;

Nei confronti di Ivano Cornale, Angelo Franchetti;

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo per il veneto n. 86/2013, ovvero, in subordine, per l'annullamento:

a) della deliberazione n. 15 del 7 maggio 2013, del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza, assunta nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale con oggetto: «Art. 5, statuto tipo dei Comprensori Alpini di caccia. Modifica in ottemperanza sentenza n. 86/2013 del TAR Veneto»;

b) del decreto del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza n. 8 del giorno 11 giugno 2013, avente ad oggetto: «Comprensorio Alpino n. 1 - Rinnovo organismi»;

c) della delibera dell'assemblea del Comprensorio Alpino n. 1, tenutasi il giorno 12 luglio 2013 che ha approvato l'art. 5 dello statuto tipo nel testo licenziato dal Commissario straordinario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Vicenza e di Comprensorio Alpino N. 1 - Recoaro Terme e di Associazione Cacciatori Veneti - Confavi di Thiene (VI);

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che è all'esame del Collegio la richiesta di ottemperanza della sentenza del TAR Veneto n. 86/2013, ovvero in subordine, previa conversione del rito, l'annullamento:

a) della deliberazione n. 15 del 7 maggio 2013, del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza, assunta nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale con oggetto: «Art. 5, statuto tipo dei Comprensori Alpini di caccia. Modifica in ottemperanza sentenza n. 86/2013 del TAR Veneto»;

b) del decreto del Commissario straordinario della Provincia di Vicenza n. 8 del giorno 11 giugno 2013, avente ad oggetto: «Comprensorio Alpino n. 1 - Rinnovo organismi»;

c) della delibera dell'assemblea del Comprensorio Alpino n. 1, tenutasi il giorno 12 luglio 2013 che ha approvato l'art. 5 dello statuto tipo nel testo licenziato dal Commissario straordinario.

Preliminarmente il Collegio rileva che la decisione di cui si chiede l'ottemperanza (TAR Veneto n. 86/2013) ha annullato il decreto n. 12 del 13 luglio 2011, con il quale il Presidente della Provincia di Vicenza aveva provveduto alla nomina del Presidente del Comprensorio Alpino n. 1 e del rappresentante dei soci.

Ora, il ricorrente si lamenta che i provvedimenti in epigrafe censurati, assunti dal Commissario straordinario della Provincia di Vicenza e dall'assemblea del Comprensorio Alpino n. 1, costituiscono un'evidente violazione, ovvero elusione, del giudicato formatosi sulla decisione appena riportata.

È opportuno, per una migliore intelligenza della presente vicenda processuale, definire prioritariamente gli esatti termini della questione.

In primo luogo il Collegio osserva che l'indicata sentenza, ormai passata in giudicato, appartiene alla nota categoria delle decisioni autoesecutive, nel senso che essa non impone nessuna ulteriore attività alla p.a. per la concreta soddisfazione dell'interesse (oppositivo) vantato dal ricorrente, atteso che lo stesso si è compiutamente realizzato per effetto della stessa pronuncia (Cons. St., Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4314).

In altri termini, con l'annullamento del provvedimento contestato si è esaurito il *thema decidendum* della questione processuale.

Conseguentemente, dalla riportata decisione, non deriva, né può pretendersi, alcuna ed ulteriore attività in capo alla p.a..

In ciò si consuma la portata oggettiva del giudicato, individuato nella correlazione tra *petitum* e *causa petendi* in funzione della asserita lesione patita, così come espressa nei motivi di ricorso.



Il fatto, poi, che le norme positive prevedano una necessaria attivazione dell'organo sociale provinciale onde definire esattamente gli assetti organizzativi di enti strumentali di riferimento non modifica la natura della sentenza sopra ricordata, né limita la potestà della p.a. nell'esercizio del diritto/dovere di provvedere, se non nei termini prognostici che la motivazione della sentenza è in grado di produrre per la sua intrinseca forza preclusiva, in uno con la conseguentemente potestà di conformazione della successiva azione della p.a., (Cons. St., Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409).

Nel caso di specie, però, la disamina del mero dato fattuale evidenzia che la p.a. non ha rieditato la propria potestà attraverso la riproposizione pedissequa del provvedimento originariamente cassato, né lo ha confermato con una diversa motivazione.

La p.a. ha agito in radice modificando significativamente l'originario articolato (art. 5) dello statuto tipo dei Comprensivi Alpini, che disciplina le modalità di individuazione ed elezioni dei rappresentanti delle categorie professionali e delle associazioni venatorie, soltanto disapplicato dal giudice con la sentenza n. 86/2013.

Ebbene, emerge proprio dalla ricostruzione della vicenda, in questa sede contestata che, nel caso in questione, non può parlarsi di elusione, ovvero di violazione del giudicato, così da giustificare la proposta azione di ottemperanza, proprio perché il provvedimento censurato non attiene punto alla dinamica della esecuzione del giudicato, in quanto l'azione della p.a. ha investito, malgrado la contraria opinione del commissario straordinario della Provincia di Vicenza e del ricorrente, questioni ed aspetti estranei alla decisione. Nondimeno, lo stesso ricorrente ha segnalato che, nel caso in cui il Collegio non convenisse con la proposta azione di ottemperanza, il presente ricorso, previa conversione della relativa azione ai sensi dell'art. 32 cpa, deve intendersi quale ordinaria azione di annullamento dei censurati provvedimenti.

La norma appena citata, infatti, affida al giudice il compito esclusivo di qualificare l'azione proposta, siccome individuata nei suoi elementi sostanziali.

Conforta, inoltre, la richiesta del ricorrente il recente insegnamento, della Plenaria, che ammette la concentrazione delle differenti domande di nullità ed annullamento nell'unica azione giudiziaria proposta, e la conseguente conversione della prima con la seconda se, comunque, proposta al giudice naturale dell'ottemperanza (Cons. St., A.P., n. 2/2013).

Nel ricorso in esame, pertanto, previo accertamento dei richiesti requisiti procedurali, si può consentire la conversione della reclamata azione di ottemperanza nella conseguente azione di annullamento, senza obbligo di riassunzione, atteso che, il giudice legittimamente adito per l'ottemperanza, garantisce il rispetto dei necessari e conseguenti gradi di giudizio.

È, quindi, necessario preliminarmente verificare, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni cui l'ordinamento sottopone la generale azione di annullamento, con conseguente verifica della tempestività del ricorso.

I provvedimenti contestati sono stati affissi all'albo comunale in data 7 maggio 2013.

Consequentemente, la piena conoscibilità dell'atto si è realizzata per gli interessati, anche in costanza della dichiarata immediata eseguibilità, a decorrere dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia dal 17 maggio 2013 (Cons. St., Sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070), così che la spedizione per posta dei plichi, a mente della legge n. 53/1994, il giorno 17 luglio 2013 rende tempestivo il ricorso (Corte Costituzionale, 26 novembre 2002, n. 477).

Parimenti risultano ritualmente evocati, oltre alla parte resistente, anche i controinteressati.

Vi è competenza e giurisdizione del giudice adito.

Pertanto il Collegio, convertito l'originario ricorso per l'ottemperanza, ai sensi del citato art. 32 cpa, nella conseguente azione di annullamento, deve coerentemente esaminare le avanzate censure di legittimità.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, sollevata dalla resistente, circa il difetto di legittimazione attiva della Federazione italiana della caccia, nella sua consistenza, sia nazionale che provinciale.

Osserva al riguardo il Collegio che la questione, come esattamente definita nei suoi termini essenziali, non attiene, come detto, alla ottemperanza della sentenza n. 86/2013 di questo Tribunale, ma, di contro, riguarda il nuovo provvedimento assunto dall'amministrazione provinciale che ha modificato lo statuto provinciale, già disapplicato con la decisione riportata.

È, altresì, assolutamente inconferente che tale determinazione sia stata assunta quale asserita esecuzione della sentenza sopra riportata. Ciò che, invece, rileva è la natura giuridica e la conseguente autonoma potestà giuridica espressa nel provvedimento adottato ed in questa sede censurato, il quale, peraltro, deriva, solo indirettamente, dalla sentenza n. 86/2013 di questo Tribunale.



È di tutta evidenza che la modifica statutaria, comprimendo la situazione giuridica soggettiva della Federazione italiana della caccia, nella sua consistenza, sia nazionale che provinciale, legittima quest'ultima, in tutte le sue articolazioni, a censurare l'intervento modificativo assunto dal Commissario straordinario.

L'esame della norma statutaria (art. 5) in uno con la disciplina regionale (art. 21, L.R. Veneto n. 50/1993, come modificato dall'art. 22 della L.R. Veneto n. 37/1997) evidenzia che la disciplina secondaria è formalmente conforme al dettato normativo primario riportato che, al quinto comma, recita: «... Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:

a) tre rappresentatiti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale».

Ebbene la modifica apportata allo statuto dal Commissario straordinario della Provincia di Vicenza è perfettamente aderente all'articolato regionale appena menzionato, nel senso che la norma prevede che l'organismo difettivo del Comprensorio Alpino sia scelto tra gli appartenenti ad associazioni venatorie anche a carattere regionale.

Or bene, è di tutta evidenza che le censure avanzate nei confronti del citato provvedimento, stante la riferita 'situazione normativa, non potrebbero trovare positivo accoglimento.

Invero, osserva il Collegio, la normativa regionale riportata è stata modificata, nella sua originaria formulazione, dalla L.R. Veneto n.37/1997, prevedendo, per le associazioni venatorie regionali, le prerogative originariamente concepite per le sole associazioni nazionali.

Tale innovazione legislativa, a parere del Collegio, si pone in aperto contrasto con la legislazione nazionale e, segnatamente con l'art. 14, comma 10 della legge n. 157/1992, in uno con l'art. 117, lettera s) della Carta, proprio perché tale organico impianto normativo deve essere inteso nei termini propri di grande riforma economico-sociale e, come tale, evidentemente preminente su ogni contraria disposizione legislativa regionale.

Invero, l'art. 14, comma 10 legge cit. prevede, in modo cogente, la composizione e la individuazione degli organi direttivi dei Comprensori Alpini, precisando, non solo le categorie professionali rappresentate, ma anche il loro peso percentuale nell'organismo in questione.

Ebbene la mera lettura della norma citata evidenzia che il legislatore nazionale ha, nell'ambito di una insindacabile scelta politica, inteso limitare i rappresentanti negli organi sociali dei Comprensori Alpini a precise tipologie associative.

Il fatto che la norma in argomento non abbia previsto la rappresentanza delle associazioni venatoria a carattere locale, mentre ha indicato la necessaria rappresentanza delle associazioni professionali, queste sì a carattere locale, non è senza significato, atteso che lo stesso legislatore, nel successivo art. 34 della legge n. 157/1992, ha esattamente individuato e precisato le caratteristiche strutturali e normative che le associazioni venatorie devono possedere per ottenere il riconoscimento ministeriale.

L'assoluta inderogabilità della connotazione nazionale dell'associazione venatoria è stata recentemente ribadita dal giudice amministrativo che ha rilevato come il difetto di tale requisito osti al riconoscimento ministeriale (Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2010, n. 3339).

Pertanto la censura avanzata dal ricorrente al provvedimento statutario assunto dal Commissario straordinario della Provincia di Vicenza in merito alla modifica dell'art. 5 dovrebbe trovare positivo accoglimento in assenza della normativa regionale di cui all'art. 21 cit., così come modificato dalla L. R. Veneto n. 37/1997, diversamente il ricorso dovrebbe essere respinto perché infondato.

Ne discende la rilevanza, ai fini del decidere, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 L.R. Veneto n. 50/1993 e s.m.i., proprio perché ove l'indicata norma regionale fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, la domanda proposta con il presente ricorso sarebbe sicuramente fondata ed il conseguente art. 5, così come riscritto, cassato.

Tanto premesso, il Tribunale, rilevato che la norma regionale citata (art. 21 L.R. 50/1993), per le ragioni sopra esposte, si pone in contraddizione insanabile con la norma nazionale (legge n. 157/1992, art. 14, comma 10) per il fatto che il dettato normativo regionale espressamente prevede ed amplia la platea delle associazioni venatorie, anche di carattere locale, titolate ad assumere la rappresentanza negli organismi direttivi dei Comprensori Alpini, considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.



Ritiene, infatti, il Collegio, che il legislatore regionale ha statuito, nella materia, oltre le possibilità ad essa assegnate dal legislatore nazionale con la Legge citata, così da eccedere, nell'adozione della norma contestata (art. 21 della Legge Regionale del Veneto n. 50/1993 e *sim*) nella potestà legislativa prevista e disciplinata, oltre che dalla norma nazionale (l'art. 14, comma 10 della legge n. 157/1992), anche da quella costituzionale di cui all'art. 117, lettera *s*), della Carta, che statuisce una potestà legislativa esclusiva a favore del legislatore nazionale nella disciplina e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come è quello relativo al settore venatorio nel suo complesso, in cui è la stessa Legge quadro citata che individua puntuali, singolari e possibili interventi del legislatore regionale, interventi, all'evidenza, preclusi nella definizione ed individuazione degli organi direttivi e del sistema di rappresentanza dei Comprensori Alpini.

Infatti, la regolamentazione degli organi direttivi dei Comprensori Alpini è rivolta, essenzialmente, a disciplinare gli aspetti organizzativi e programmatici dell'intero sistema venatorio in ambito locale ed a disciplinare le molteplici evenienze che incidono sull'ordinato assetto ambientale, faunistico ed agricolo del territorio che si interconnettono necessariamente con l'attività venatoria.

La scelta del legislatore nazionale, espressa nell'art. 14, comma 10, della Legge citata è, con riferimento alle caratteristiche strutturali richieste nelle associazioni venatorie rappresentative, chiara ed univoca.

In altre parole il sodalizio venatorio deve fornire adeguate e puntuali garanzie funzionali e gestionali, oggetto di verifica dall'autorità statale attraverso costanti e continui controlli connessi conseguenti alla peculiarità e pericolosità dell'attività in sé esercitata controlli che, invece, sono assenti per le associazioni venatorie a carattere locale.

Sotto il profilo della rilevanza dell'eccezione di incostituzionalità, il Collegio osserva innanzitutto come il principio di gerarchia delle fonti normative nazionali non consenta di prescindere da una legge regionale contraria a una legge statale quando la prima è successiva alla seconda, come sovviene nella fattispecie concreta.

In conclusione appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della Legge Regionale del Veneto n. 50/1993 e s.i.m. per violazione dell'art. 117 lettera *s*), della Costituzione, in uno con l'art. 14, comma 10 della legge n. 157/1992, perché sarebbe possibile e necessario annullare i provvedimenti impugnati se la Corte Costituzionale annullasse, *in parte qua*, l'art. 21 della Legge Regionale del Veneto n. 50/1993 e s.i.m.

Il presente ricorso deve essere, dunque, sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando:

Visti gli artt. 134 Cost.; 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 L.R. Veneto n. 50/1993, per violazione dell'art. 117, lettera s), della Costituzione;

Visto l'art. 79, comma 1, cpa, dispone la sospensione del presente giudizio.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Giunta regionale del Veneto e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Coppari, Presidente FF;

Enrico Mattei, Referendario;

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore.

Il presidente FF: SILVIA COPPARI

L'estensore: ROBERTO VITANZA



N. 128

Ordinanza del 16 aprile 2014 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana sul ricorso proposto da Comune di Castelnuovo Berardenga contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Bardento & C. Sas

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Facoltà del contribuente di ottenerla mediante la semplice domanda di variazione catastale di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa - Omessa previsione della possibilità per l'Erario comunale di essere ammesso a sostenere e provare, davanti al giudice tributario, l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali il beneficio dovrebbe essere subordinato - Irragionevole automaticità e incontestabilità degli effetti dell'atto di volontà del privato - Compressione del diritto del Comune alla difesa giurisdizionale - Irragionevolezza anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti - Contrasto con il principio di buona amministrazione.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 14-bis, in combinato disposto con l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97, primo comma.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI FIRENZE - XVII SEZIONE

Composta dai Signori:

Giulio de Simone, Presidente,
Alessandro Turco, giudice, relatore,
Maria Cannizzaro, giudice.

Riunita in Camera di consiglio, pronuncia la presente ordinanza.

Nella causa iscritta al n. 2155 del ruolo generale dell'anno 2012, promossa, in grado d'appello, da Comune di Castelnuovo Berardenga, elettivamente domiciliato presso le persone e lo studio (Cava Comm. Associati, Via Carducci, 65, San Giuliano Terme) del Rag. Cesare Cava e della Dott.ssa Silvia Fossati, che lo rappresentano e difendono, appellante avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena n. 32/1/12,

Contro Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C. Sas, Via de' Pucci, n. 6, Firenze; rappresentata e difesa dal Dott. Sandro Quagliotti e dal Dott. Gian Paolo Tanganelli,

convenuto in appello,

causa avente ad oggetto:

impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1382 ici 2006.

La Commissione,


letti gli atti;

uditi i difensori delle parti, i quali si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;

OSSERVA

Cenni allo svolgimento del processo.

1) La Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C. Sas impugnò l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Castelnuovo Berardenga le aveva contestato, in riferimento a sei fabbricati posti nel Comune di Castelnuovo Berardenga, dei quali due iscritti al catasto dei fabbricati in Categoria D/1 ('Opifici'), tre in categoria A/3 ('Abitazioni



di tipo economico') e, il sesto, in categoria C/2 ('magazzini e locali di deposito'), oltre alla mancata dichiarazione ai fini dell'ICI, anche l'omesso versamento, per l'anno 2006, dell'ICI medesima.

La società ricorrente eccepì, in particolare, che il tributo non fosse dovuto in quanto gli immobili di cui all'avviso di accertamento erano da considerarsi fabbricati rurali e, in quanto tali, esenti dal tributo anche in base alla norma interpretativa dettata dall'art. 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con legge 27 febbraio 2009, n. 14.

2) Costitutosi in giudizio il Comune contrastò, in fatto e in diritto, l'impugnazione avversaria, chiedendone il rigetto.

3) Con sentenza pronunciata il 14 dicembre 2011, depositata il 15 febbraio 2012, numero 32/1/12, la Commissione tributaria provinciale di Siena accolse il ricorso.

4) A sostegno della decisione la Commissione di primo grado osservò, in particolare, che «le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità... non si considerano fabbricati e sono dunque esenti (occorre, qui, leggere, come risulta dallo sviluppo del ragionamento: "escluse") dall'ICI ...; l'esclusione della fattispecie implica, come logica conseguenza, l'impossibilità di poter essere catalogato come 'esenzione', che presuppone l'assoggettabilità teorica al tributo ...; da ciò deriva l'infondatezza della teoria del comune e le sue strette conseguenze, come la eccepita mancanza della dichiarazione da parte del contribuente per poter usufruire della esenzione»; in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 13 v 2011, n. 70, convertito in legge con legge 12 luglio 2011, n. 106, vi era la possibilità di presentare domanda di variazione catastale per ottenere, in presenza dei requisiti specifici di legge, il riconoscimento della ruralità; il legislatore aveva, dunque, preso atto, in sostanza, «della necessità di adattare la situazione effettiva dei fabbricati rurali alle categorie *ad hoc* individuate»; occorre, dunque, per dirimere la controversia, avere riguardo, per l'appunto, alla presenza dei requisiti specifici di legge, più che alla categoria catastale nella quale, di fatto, era inquadrato il bene.

5) Con atto d'appello depositato il 24 ottobre 2012 il Comune di Castelnuovo Berardenga impugnò la sentenza sopra ricordata, della quale chiese la integrale riforma.

6) Costituitasi in giudizio la Fattoria di Cerreto di Laudomia Pucci di Barsento & C. Sas contrastò l'impugnazione avversaria in fatto e in diritto, sostenendo, in particolare, che:

a) il Comune, nelle sue difese, era, anzitutto, caduto nell'equivoco di considerare come fattispecie di esenzione dall'ICI quella che il legislatore aveva, invece, espressamente qualificato come fattispecie di esclusione dall'ICI: l'articolo 2, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 30 xii 1992, n. 504 (istitutivo dell'ICI), non prevedeva, infatti, i fabbricati rurali tra quelli soggetti al tributo, con la conseguenza che era irrilevante il fatto che il successivo articolo 7 del medesimo decreto legislativo non avesse previsto l'esenzione dall'imposta degli stessi fabbricati;

b) gli immobili dei quali si contende erano, quindi sempre stati esclusi, perché rurali, dalla normativa ICI; «con la dichiarazione ICI del 1993 ... il contribuente ha informato il Comune dell'esistenza di questi immobili e da quel momento l'Ente impositore avrebbe potuto eccepire la loro non ruralità; del resto, adottando il ragionamento dell'Ente impositore per un qualsiasi altro tributo, ad esempio l'IVA, ne conseguirebbe l'aberrante necessità dell'obbligo di presentare la dichiarazione IVA per ogni operazione esclusa, al solo fine di dimostrare all'erario di quelle operazioni economiche sono escluse da IVA!»;

c) la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte 7 luglio 2009, numero 18.565, più volte invocata dal Comune nel suo atto d'appello, non aveva, in realtà, affermato principi favorevoli alle tesi comunali ed anzi poteva essere utilmente invocata a sostegno delle tesi della contribuente.

7) All'udienza del 21 novembre 2013 la Commissione, udite le parti, si è riservata di provvedere.

Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare.

8) È, previamente, opportuna una ricognizione della disciplina normativa e della giurisprudenza riguardanti la materia che è oggetto del giudizio, anche in riferimento all'evoluzione che le medesime hanno subito di recente:

a) l'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, è del seguente tenore:

«Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa».

b) lo stesso decreto legislativo specifica poi, all'art. 2, comma 1, che, «ai fini dell'imposta di cui all'art. 1... per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ...»;



c) la nozione di fabbricato di cui sopra doveva essere letta, al momento in cui l'ici fu istituita, in relazione a quanto era previsto dagli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito in legge con legge 11 agosto 1939, n. 1249, secondo il quale, nel disciplinare la costituzione del nuovo catasto edilizio urbano, doveva prevedersi che in esso fossero censiti come immobili urbani i fabbricati "diversi dai fabbricati rurali" mentre questi ultimi, poiché non produttivi di reddito autonomo, andavano iscritti, unitamente all'area sulla quale insistevano, "nel catasto dei terreni"; conseguentemente, all'epoca dell'istituzione dell'ici, i fabbricati rurali, non essendo iscritti nel "catasto edilizio urbano", non erano assoggettabili a tassazione;

d) tale assetto venne a mutare con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133: infatti, «al fine di realizzare un inventario completo e uniforme del patrimonio edilizio», la norma prevede «il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati"»; il comma 3 dell'articolo in esame prevede poi che, per il riconoscimento della "ruralità" ai fini fiscali, dovessero ricorrere alcune condizioni, relative, in particolare, all'esistenza di una connessione, anche soggettiva, tra l'abitazione nel fabbricato rurale e le esigenze di coltivazione del fondo rustico;

e) il comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispose, successivamente, quanto segue:

«156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente ...»;

f) l'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 ('Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre '1996, n. 662') statui che «le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche -venissero- censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche - fossero - tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale - erano state - originariamente costruite»;


g) con il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, fu stabilito quanto segue:

«1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»;

h) le sezioni unite della SC, disattendendo quello che, per la verità, sembrava essere il senso della disposizione di legge ora ricordata riaffermarono, però, con la pronuncia 21 agosto 2009, n. 18565 (in Giust. civ., 2010, 6, I, 1431, sm, con nota di Cantone), i principi precedentemente enunciati, secondo i quali in sostanza non poteva dirsi consentito, al giudice tributario, di disapplicare il classamento catastale di un fabbricato per affermarne la non assoggettabilità all'ici: «In tema di Ici, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del dl n. 557 del 1993, conv. con l. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23-bis del dl n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs n. 504 del 1992. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta». ⁽¹⁾

h) la legge 12 luglio 2011, n. 106, nel convertire in legge il dl 13 maggio 2011, n. 70, inserì nel testo del medesimo, dopo il comma 2 dell'art. 7, i seguenti, ulteriori commi:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria cata-



stale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.

i) il comma 14-bis dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), dispone, poi, quanto segue:

«Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»;


l) con lo stesso d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, furono, contestualmente, abrogati sia il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (*supra* ricordato sub *g*) già inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (abrogazione disposta dall'articolo 13, comma 14, lettera *d*), che i commi (*supra* ricordati sub *h*) 2 bis, 2-ter e 2-quater già inseriti, nel testo dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (abrogazione, quest'ultima, disposta dall'art. 13, comma 14, lettera *d*-bis, inserita, nel testo del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214);

m) si arriva così al comma 5-ter (inserito in sede di conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, comma che così dispone:

«Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;

n) cercando di orizzontarsi nella selva normativa apprestata dal legislatore sembra che il filo (di Arianna) debba partire (per quanto, almeno, interessa in questa sede) dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (*supra* ricordato e trascritto sub *i*) inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 1; con tale disposizione, secondo ciò che pare alla Commissione, il legislatore, intervenendo in una situazione nella quale la più recente giurisprudenza del SC aveva, sostanzialmente, affermato il carattere vincolante, ai fini fiscali, del classamento catastale (giurisprudenza che si trovava, peraltro, in linea con le riforme legislative della disciplina catastale e di quella fiscale, pure *supra* ricordate, le quali ne avevano, per così dire, preparato il terreno), intese, di contro, sganciare il carattere della ruralità, valevole ai fini fiscali, dal corrispondente classamento catastale;

o) la giurisprudenza del SC, a sezioni unite, mise, però, in qualche modo, nel nulla la recente riforma legislativa, riaffermando (con la pronuncia 21 agosto 2009, n. 18.565, *supra* ricordata sub *h*), da un canto, l'impossibilità, per



il giudice tributario, di disapplicare, ai fini fiscali, il classamento catastale del bene e d'altro canto, al contempo, che solo un classamento rurale (id est: un classamento rurale in A/6 o in D/10) consentisse il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;


p) il legislatore, coi commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, inseriti dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (vedili *supra*, sub *h*), sembrò voler aderire al criterio della corrispondenza biunivoca tra ruralità ai fini fiscali e corrispondente classamento catastale, dettando una disciplina transitoria volta, appunto, a favorire, per i fabbricati ontologicamente rurali, l'acquisto del corrispondente classamento; è importante notare che i tre commi de quibus disegnavano un procedimento amministrativo e un sistema di efficacia provvisoria degli atti del tutto ragionevole ed equilibrato: l'Amministrazione aveva un ruolo attivo di verifica e controllo rispetto alle dichiarazioni del privato, pur essendo soggetta a ristretti termini di intervento, in assenza del quale scattavano comunque, sia pure provvisoriamente, in favore del dichiarante privato, i benefici fiscali connessi alla qualità dichiarata;

q) pochi mesi dopo, però, il legislatore mutò orientamento: con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, furono, infatti, disposte, da un canto, con la lettera *d-bis* del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge predetto, l'abrogazione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, dei quali si è appena detto (*supra*, lettera *i*) e, d'altro canto, con il comma *14-bis* dello stesso articolo 13 (*supra*, lettera *i*):

I) la riapertura, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dei termini di presentazione delle domande di variazione della categoria catastale già previste dal comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (comma che, come si è detto, veniva contestualmente abrogato);

II) la produzione, in riferimento alle predette domande di variazione della categoria catastale, degli «effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»;

r) può, incidentalmente, notarsi come non sia facile capire il senso della riserva dettata dal legislatore con le parole «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»: se, con essa, si sia inteso affermare che, solo in via transitoria, ovvero prima della decisione in ordine alla domanda di variazione catastale, il classamento degli immobili in questione debba rimanere quello originario, ci si potrebbe domandare per quale motivo la stessa riserva non sia stata dichiarata anche per gli immobili ad uso non abitativo: può, a tal proposito, formularsi l'ipotesi che, per quest'ultimo tipo di immobili, il legislatore abbia inteso che l'effetto immediato della domanda ricomprenda anche il classamento catastale, oltre che il trattamento fiscale, conclusione che però sembrerebbe rendere la norma irragionevole, non potendosi pienamente comprendere la ragione di questo trattamento differenziato; un'altra ipotesi è che il legislatore abbia disposto nel senso che, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l'originario classamento debba, in ogni caso, rimanere fermo, al di là dell'esito della domanda di variazione catastale e, temporalmente, anche oltre il medesimo esito; questa interpretazione porta, però, a un risultato paradossale, in quanto una domanda volta ad ottenere una variazione catastale che la stessa legge imporrebbe di respingere determinerebbe l'effetto del riconoscimento, ai fini fiscali, della ruralità; né si capirebbe, nell'ambito dell'ipotetica interpretazione di cui trattasi, quale dovrebbe essere, dopo la decisione definitiva circa la domanda di variazione catastale (che, in ipotesi, dovrebbe essere, necessariamente, di rigetto), il trattamento fiscale del bene; l'interpretazione in esame comporterebbe, inoltre, la considerazione che il legislatore avrebbe, ancora una volta, abbandonato il criterio, sostenuto dalle sezioni unite della Cassazione, della corrispondenza biunivoca fra ruralità ai fini fiscali e classamento rurale nel catasto, e ciò darebbe la stura a un'ulteriore serie di interrogativi; v'è ancora, per la verità, un'altra ipotesi da formulare, ovvero che il legislatore abbia, in certo modo, voluto preparare l'introduzione di nuove categorie catastali, costituite dalle originarie categorie A, affiancate dalla annotazione della ruralità; questa possibilità, aperta, forse, dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133, che prevedeva, come *supra* ricordato sub *d*, «il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali» e la «loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel ... "catasto dei fabbricati"», troverebbe, tra l'altro, una spiegazione e una giustificazione nel fatto che, attualmente, l'unica categoria catastale di abitazione per la quale la caratteristica della ruralità entra nel criterio di individuazione della categoria stessa è la categoria A/6, caratterizzata, però, nel suo disciplinare, da una particolare modestia abitativa (non si dimentichi che, originariamente, i fabbricati rurali, non necessariamente così modesti, non potevano essere iscritti nel catasto urbano, facendo parte, senza rendita autonoma, dei terreni iscritti nel catasto dei terreni); non si possono, dunque, nascondere le difficoltà tecniche che incontrerebbe l'iscrizione in categoria A/6 di un immobile avente caratteristiche non modeste, finora non iscritto al catasto dei fabbricati perché agricolo, e non si può escludere che il legislatore, sia pure nelle forme incongrue delle quali si tratta, abbia inteso, proprio, superare, in qualche modo, le difficoltà in questione (evitando, così, di percorrere la via maestra della ridefinizione della categoria A/6 e dell'abbandono di un concetto di ruralità legato, non solo a requisiti oggettivi del bene, ma anche alle condizioni



soggettive del proprietario; probabilmente, tra l'altro, è da qui che nascono tutti i problemi ed è qui che occorrerebbe cercare la chiave per la loro risoluzione: il classamento catastale è, per sua natura (economica e giuridico-tributaria) e per costruzione (storica e logica), fondato sulle caratteristiche obiettive del bene e non può tollerare, se non a prezzo di un grave vulnus del suo stesso principio fondante, di dipendere da considerazioni attinenti al soggetto proprietario; dunque, se il legislatore intende (rimanendo sulla scia delle sezioni unite) utilizzare il catasto ai fini del riconoscimento della ruralità, dovrebbe, anzitutto, dettare un disciplinare del "fabbricato rurale" legato, esclusivamente, alle caratteristiche obiettive di esso, fornendo, tuttavia, una definizione diversa e assai più ampia di quella dettata, attualmente, per la categoria A/6; nulla vieterebbe, del resto, de jure condendo, che, ai fini dell'ottenimento di determinati benefici fiscali, siano richiesti, congiuntamente, sia il classamento rurale del bene, quale condizione oggettiva, che l'attitudine rustica del proprietario, quale condizione soggettiva, sia pure da riscontrarsi, a sua volta, attraverso criteri oggettivi);

s) col comma 5-ter (inserito in sede di conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, si stabilisce infine:

I) che la produzione degli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, si compia con «l'inserimento dell'annotazione (della domanda di variazione) negli atti catastali»;

II) che tali effetti si producano «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».


9) E pacifico, tra le parti, che la contribuente abbia, nei termini di legge (e, precisamente, nei termini originariamente previsti), proposto la domanda di variazione catastale degli immobili che sono oggetto del presente giudizio, e ciò al fine di ottenere il riconoscimento della ruralità degli stessi.

10) Non è dubbio, quindi, che, in qualunque modo si interpretino, per altri versi, le disposizioni di legge vigenti, la contribuente ora convenuta in appello dovrebbe, allo stato, in riferimento al 2006, anno che rientra nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, poter usufruire dell'esenzione dall'ICI concessa dal combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, e successive modificazioni; l'appello del Comune, il quale, nel merito, sostiene invece che non ricorrano le condizioni sostanziali della ruralità degli immobili in questione, dovrebbe, quindi, essere, *de plano*, respinto (anche in applicazione dello *jus superveniens*), senza che la Commissione possa, neanche, entrare nel merito di tali difese, le quali, pur non appearing, allo stato, infondate nel merito, non potrebbero, comunque, impedire la realizzazione degli effetti espressamente e incondizionatamente previsti dalla legge. ⁽²⁾

11) La Commissione dubita, in riferimento ai parametri costituzionali degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ICI senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi; l'applicazione della disciplina della cui legittimità costituzionale s.i dubita imporrebbe alla Commissione, come già osservato sub 10, l'immediato rigetto dell'appello mentre, ove la questione di legittimità costituzionale che la Commissione si propone di sollevare fosse accolta, dovrebbe essere dato ingresso alla valutazione della concreta ricorrenza delle condizioni sostanziali della ruralità, con esperimento della relativa istruttoria e possibile accoglimento, all'esito di essa, dell'appello del Comune: la questione di legittimità costituzionale di cui trattasi risulta, pertanto, senz'altro rilevante ai fini della definizione della presente controversia.

Sulla non manifesta infondatezza della questione che si intende prospettare.

12) La questione alla quale si è fatto, sopra, riferimento non è, a parere della Commissione, manifestamente infondata: va anzitutto osservato, in proposito, che la disciplina in esame non prevede, contrariamente a quella, abrogata, dettata dai commi 2-bis, 2-ter e 2- quater dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, e successive modificazioni, un termine, per l'Amministrazione finanziaria, per la decisione in ordine alla domanda di variazione catastale; né essa prevede che, dall'eventuale, riconosciuta infondatezza della domanda (anche, eventualmente, intesa nel senso sostanziale di domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle condizioni della ruralità), derivino, per il contribuente, indennità di mora o sanzioni; non esiste, dunque, in concreto, alcuna remora, per il contribuente, alla proposizione di una domanda che sia, in ipotesi, radicalmente infondata; a fronte di ciò sarebbe, a parere della Commissione, ragionevole che l'Erario comunale fosse, quanto meno, ammesso a sostenere e a provare, davanti al giudice tributario, il difetto delle condizioni sostanziali della ruralità (nella presente fattispecie l'appellante, come già s'è accennato, contesta, in concreto, che esse ricorrano, come risulta dalle pagine 10 e 11 dell'appello, e tali difese non appaiono, per il vero, allo stato, infondate): non si tratterebbe neanche, nel caso, della disapplicazione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo dal



giudice, poiché l'effetto giuridico dell'esenzione dall'ICI nasce, secondo la disciplina che la Commissione mette, qui, in discussione, automaticamente, incontestabilmente e a tempo indeterminato, col semplice atto di volontà del privato, i cui effetti, previsti dalla legge, non possono essere, in nessun caso, impediti dal Comune; è vero che il Comune potrebbe, di fatto, adoperarsi affinché l'Amministrazione finanziaria dello Stato non riconosca la ruralità, tuttavia ciò, pur potendo consentire, nel futuro, al Comune di recuperare i tributi arretrati, non lo solleverebbe dal pregiudizio del mancato incasso di essi nel tempo, di solito notevole, della definizione del procedimento amministrativo; e comunque anche il semplice ritardo imposto a un soggetto nell'accesso alla difesa giurisdizionale, quando non limitato a tempi assai ristretti (e, comunque, definiti) e giustificato dal perseguimento di interessi generali (come invece, per esempio, nel caso di Corte costituzionale, 13 luglio 2000, n. 276), si porrebbe, senz'altro, a parere della Commissione, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione; la mancata possibilità, per il Comune, di difendersi nel merito dalla pretesa del contribuente di avvalersi del beneficio appare, a parere della Commissione, del tutto irragionevole anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti (art. 3 della Costituzione) e, per giunta, in contrasto con il principio di buona amministrazione dettato dall'articolo 97, comma 1, della stessa Costituzione, non potendo trovare giustificazione, a parere della Commissione, la posizione di impotenza in cui la legge ha posto l'Amministrazione in casi nei quali essa dovrebbe, invece, esercitare, secondo le regole generali, la propria potestà tributaria.

13) In definitiva, dunque, la Corte ritiene non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, comma 10, della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale del combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con 6 dicembre 2011, n. 201, disposizioni consentono modificazioni, con legge nella parte in cui tali al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ICI, senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi.

14) Poiché il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, esso, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sospeso, mentre, ai sensi della stessa norma, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e va ordinato che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Firenze, XVII Sezione;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;


Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014.

Il Presidente: GIULIO DE SIMONE

⁽¹⁾ A proposito della questione che è oggetto del presente giudizio e al fine di comprendere compiutamente la ratio decidendi della pronuncia ora ricordata sembra utile riportare testualmente il seguente brano della sua motivazione:


«Il più recente di questi interventi legislativi è rappresentato dai d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, che recita: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,



convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni». La norma, mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente: invero, secondo l'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite, la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Si tratta in ogni caso di una norma che ha effettivamente carattere interpretativo intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmando una lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioè un diretto collegamento tra riconoscimento della ruralità e normativa ICI, definendo il senso della disposizione fondamentale in materia circa il concetto di fabbricato il cui possesso è presupposto dell'imposizione. Alla luce di siffatta disposizione non può più essere mantenuta l'interpretazione condivisa dal più recente orientamento di questa Corte in ordine all'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali, secondo il quale, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della ruralità del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l'assoggettamento del medesimo all'imposta, ma produce effetti solo ai fini dell'accatastamento e dell'eventuale attribuzione della rendita, poiché l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell'organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del comune) necessari e sufficienti ai fini dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione il D.L. 30 dicembre 1993, n. 567, art. 9, (convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, e al D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, (convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilità all'ICI del fabbricato qualificato come rurale (Cass. n. 15321 del 2008, in senso conforme Cass. n. 20532 del 2008). Tuttavia, lo *jus superveniens* in qualche misura valorizza la scelta esegetica compiuta dal ricordato orientamento giurisprudenziale, portando l'attenzione sulla decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere (o per affermare) l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato. La norma interpretativa sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla (stessa) nozione di fabbricato imponibile (ai fini ICI): le disposizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (convertito dalla L. n. 133 del 1994), e successive modificazioni, giocano, quindi, il loro ruolo, peraltro in perfetta coerenza con la *ratio* e persino con lo stesso titolo assegnato alla norma dal legislatore (Istituzione del catasto fabbricati), nella determinazione della categoria catastale nella quale il fabbricato è classificabile, con la conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato rurale, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sarà automaticamente escluso dall'area di imponibilità ai fini ICI, per effetto della disposizione di interpretazione autentica più volte ricordata.


Ciò significa che, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole), resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell'amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.

L'accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale non può, tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell'ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è, rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l'atto presupposto e in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d'imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, ... legittimati a contraddire in merito all'impugnativa dell'atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l'hanno adottato, ossia (prima l'UTE, ora) l'Agenzia del Territorio (Cass. n. 6386 del 2006; 15449 del 2008). Tra la controversia relativa all'ICI e quella relativa al classamento vi è un rapporto di pregiudizialità, che esclude il «litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di



quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura" (Cass. n. 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. n. 6386 e 26380 del 2006). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l'accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell'ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall'imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3-bis. Tra i predetti requisiti, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessità dell'identità soggettiva del titolare del diritto sul fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessità che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attività di "manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del d.lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Nel caso di specie, l'applicazione dell'enunciato principio conduce al rigetto del ricorso in quanto l'immobile in questione risulta pacificamente classificato nella categoria D/8 e la società cooperativa non ha impugnato tale classificazione, nei confronti dell'Agenzia del Territorio, al fine di ottenerne la variazione in D/10, dimostrando, come in questa sede pretenderebbe di dimostrare, che il fabbricato *de quo* è un fabbricato strumentale alle attività agricole cui dapprima si è fatto riferimento. Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, funzionali a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato accertamento della ruralità del fabbricato. A questo punto deve essere precisata l'irrelevanza, ai fini della definizione del presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia - Romagna, Sede di Parma, con ordinanza del 12 marzo 2008, e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con ordinanza del 27 maggio 2006: questione risolta positivamente, nel senso della dichiarazione di illegittimità costituzionale della denunciata disposizione, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 227 del 14 luglio 2009 (udienza 7 luglio 2009). Lo stesso giudice delle leggi, confermando il carattere di interpretazione autentica della norma di cui. al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, afferma che questa disposizione non incide direttamente sulla questione oggetto del giudizio di costituzionalità, né consente una diversa interpretazione della norma sospettata di illegittimità, alla quale non può darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto. E in ciò sta la ragione evidente dell'irrelevanza della norma censurata di illegittimità costituzionale nel presente giudizio: poiché lo scopo della disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, è, appunto, quello di impedire il rimborso di un tributo non dovuto, il che ne determina la illegittimità costituzionale secondo il ribadito orientamento del giudice delle leggi, occorre, perché la medesima norma rilevi, che sussistano in concreto le condizioni per le quali il tributo non sia dovuto. Il che, per le motivazioni esposte, nel caso di specie non è, non spettando alla ricorrente cooperativa il rimborso richiesto, stante la non impugnata classificazione catastale, la quale non ha riconosciuto il carattere rurale del fabbricato per cui è causa.

⁽²⁾ Sul punto cfr anche Cassazione civile, sez. VI, 10 gennaio 2014, n. 422, ove si legge, fra l'altro, quanto segue: «...dopo la pronuncia della sentenza gravata è stato emanato il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, (convertito con la L. n. 106 del 2011), il cui art. 7, comma 2-bis, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, conferiva ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro 30 settembre 2011, di presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10 (a seconda della destinazione, abitativa o strumentale,



dell'immobile) sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità D.L. n. 577 del 1993, art. 9, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Il successivo d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito con la L. n. 214 del 2011) ha poi previsto, all'art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al suddetto dl n. 70 del 2011, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo», se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. n. 201 del 2011. Infine il d.l. 31 agosto 2013, n. 102, (convertito con la L. n. 124 del 2013) ha previsto, all'art. 2, comma 5-ter, che il suddetto D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». Lo *jus superveniens* recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda dl n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2-bis, non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del dl n. 70 del 2011, quanto la data di entrata in vigore della L. n. 214 del 2011, di conversione del dl n. 201 del 2011), il quinquennio coperto dall'efficacia retroattiva dell'annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni. 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Pertanto, per il principio che lo *jus superveniens* si impone in ogni stato e grado del giudizio, nel caso in cui la contribuente, dopo la pronuncia della sentenza gravata, abbia presentato domanda dl n. 70 del 2011, ex art. 7, comma 2-bis, la conseguente variazione catastale potrebbe risultare rilevante ai fini della debenza dell'ICI per l'anno al quale si riferisce l'impugnato avviso di accertamento (2007). Gli accertamenti di fatto relativi alla presentazione di detta domanda, alla relativa data, all'accoglimento della stessa con l'annotazione della conseguente variazione catastale sono preclusi in questa sede di legittimità (nella quale, peraltro, la produzione documentale effettuata al riguardo dalla contro-ricorrente va giudicata inammissibile ai sensi dell'art. 372 *cpc*) e pertanto, alla cassazione della sentenza gravata, deve seguire, in conformità ai principi giurisprudenziali già richiamati nella relazione, il rinvio al giudice territoriale, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità».

14C00183

N. 129

*Ordinanza del 16 aprile 2014 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana
sul ricorso proposto da Poggio Antico Srl c/Etruria Servizi Srl*

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Facoltà del contribuente di ottenerla mediante la semplice domanda di variazione catastale di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 70 del 2011, con decorrenza retroattiva dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa - Omessa previsione della possibilità per l'Erario comunale di essere ammesso a sostenere e provare, davanti al giudice tributario, l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali il beneficio dovrebbe essere subordinato - Irragionevole automaticità e incontestabilità degli effetti dell'atto di volontà del privato - Compressione del diritto del Comune alla difesa giurisdizionale - Irragionevolezza anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti - Contrasto con il principio di buona amministrazione.

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 14-bis, in combinato disposto con l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97, primo comma.



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE

XVII SEZIONE

Composta dai Signori:

Giulio de Simone, Presidente,

Alessandro Turco, giudice;

Maria Cannizzaro, giudice relatore;

Riunita in camera di consiglio, pronuncia la presente ordinanza nella causa iscritta al n. 2146 del ruolo generale dell'anno 2012, promossa, in grado d'appello, da

da Poggio Antico s.r.l. rappresentata a difesa da avv.ti Fabio Coli, avv.to Prof. Pasquale Russo e avv.to Francesco Corso,

appellante avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Grosseto n. 16/3/12,

Contro Etruria Servizi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, convenuto in appello, causa avente ad oggetto: impugnazione dell'avviso di accertamento n. 4 /2751/RUR I.C.I. anno 2007 e 4/2751/RUR Anno 2008.

La commissione, visti gli atti e sentite le parti osserva:

con sentenza emessa in data 27 ottobre 2011 dalla commissione tributaria provinciale di Grosseto, veniva respinto il ricorso della società Poggio Antico S.r.l. in relazione all'avviso di accertamento con il quale la Etruria servizi S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Montalcino, quantificava l'imposta Ici dovuta e non versata per i fabbricati descritti nello stesso avviso di accertamento, relativamente alle annualità di imposta 2007 e 2008.

Rilevava la commissione tributaria di primo grado, premessa ampia rassegna dell'esclusus normativo in merito alla classificazione dei fabbricati aventi caratteristiche di ruralità, incidenti sulla tassazione ICI, che doveva ritenersi ormai consolidato l'approdo interpretativo cui era giunta la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza depositata il 21 agosto 2009 e i principi in essa contenuti in particolare affermando la decisività ai fini della tassazione Ici, della classificazione catastale dell'immobile: quando un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale e incluso nella categoria A/6i per le unità abitate ve e categoria D/10 per gli immobili strumentali all'attività agricola ne risulterebbe precluso ogni accertamento diretto alla sua assoggettabilità all'Ici; laddove per contro il fabbricato non rientri in una delle suddette categorie catastali, l'accertamento della sussistenza del requisito della ruralità in difformità della inclusione nelle categorie catastali, non può essere condotto in via incidentale dal giudice tributario ai fini della verifica della intassabilità degli immobili ai fini Ici, ma la classificazione catastale deve essere oggetto di apposita impugnazione in via principale. In conclusione i fabbricati che non siano classificati quali A/6 o D/10, sarebbero assoggettabili all'Ici, posto che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere oggetto di impugnativa specifica del contribuente che pretenda, facendo valere la ritenuta ruralità del fabbricato, l'esclusione dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta Ici.

La società Poggio Antico ha proposto appello osservando che la sentenza impugnata non ha tenuto però conto dei sopravvenuti interventi normativi in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili a fini fiscali. L'appellante sottolineando come con l'articolo 23 comma 1-bis d.l. n. 207 del 2008 qualificata quale di interpretazione autentica, si era chiarito come non potessero essere considerati fabbricati, e quindi assoggettabili all'Ici, le unità immobiliari anche iscritte o iscrivibili nel catasto, per le quale ricorrevano i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 d.l. 30 dicembre 1993 numero 557, esponendo come sul punto dopo diverse oscillazioni giurisprudenziali si fossero espresse nel senso citato dalla pronuncia impugnata, le sezioni unite della cassazione (sentenza numero 18.565/09 e sentenza numero 18.570/09) con interpretazione che postulava il diretto collegamento fra le risultanze catastali e il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, secondo la quale il riconoscimento del requisito della ruralità era legato alla inclusione degli immobili in una delle due a classificazioni catastale A/6 e D/10, osservava che però proprio perché tale principio di diritto, aveva prodotto degli effetti distorsivi rispetto alla ambigua regolamentazione relativa all'accatastamento degli immobili come stratificatasi nel tempo, che rendevano dubbio e problematico istituire il collegamento sostanziale fra la classificazione catastale suddetta e gli effettivi connotati di ruralità degli edifici, il legislatore era intervenuto con il d.l. 13 maggio 2011 numero 70 prevedendo al comma 2-bis che: «A fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 d.l. 30/12/1993 n. 557, convertito con modifica della legge 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'agenzia del territorio domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata una



autocertificazione ai sensi del testo unico d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 d.l. n. 557 del 1992.» Nel comma 2-ter del citato testo normativo si precisava ancora che l'agenzia del territorio avrebbe dovuto convalidare entro il 20 novembre 2011 la certificazione del contribuente con l'attribuzione della categoria catastale richiesta, che se l'amministrazione non si fosse pronunciata per ulteriori 12 mesi, il contribuente avrebbe potuto assumere in via provvisoria l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta, e se tale attribuzione fosse stata non negata dall'amministrazione entro il 20 novembre 2012 il richiedente avrebbe dovuto pagare le imposte non versate con interessi e sanzioni in misura raddoppiata.

Lamentava l'appellante che la commissione di primo grado non avesse assolutamente considerato questa disposizione che sostanzialmente prevedeva la possibilità per i proprietari di immobili aventi le caratteristiche di ruralità e tuttavia non censiti nelle categorie degli immobili rurali, A/6 e D/10, di chiedere l'attribuzione di queste categorie entro quell'arco temporale con previsione di decorrenza degli effetti della domanda di variazione catastale, a partire dal quinquennio precedente rispetto alla presentazione della domanda. Tra i documenti l'appellante espressamente includeva la domanda presentata nei termini ai fini di ottenere la classificazione dei propri immobili, oggetto dell'imposta impugnata, nella categoria di A/6.


In particolare circa l'esattezza dell'interpretazione di tale ultima norma con riferimento alla estensione retroattiva quinquennale della domanda, l'appellante adduceva l'emanazione del decreto ministeriale 26 luglio 2012 e di una circolare dell'agenzia del territorio del 7 agosto 2012 che entrambe richiamerebbero l'efficacia retroattiva delle stesse domande. Si trattava secondo il contribuente, di due interventi di normazione secondaria che rimodulavano gli effetti della citata normativa, superata dalla normazione primaria. Difatti con l'entrata in vigore dell'articolo 13 comma 14 lettera d/bis, delle B. L. Numero 201 del 2011 (cosiddetto decreto Monti) sono stati abrogati i commi 2-bis, ter e quater dell'articolo sette del d.l. numero 70 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (si tratta della nonna sopra citate in base alle quali era possibile proporre la domanda di variazione catastale.) Lo stesso legislatore tuttavia nell'abrogare tale normativa ha fatto salvi gli effetti di tali domande in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità e ha prorogato anche i termini per la presentazione delle domande di variazione catastale. Chiedeva pertanto il contribuente l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della pronuncia di primo grado con riconoscimento dell'illegittimità della pretesa tributaria ICI recata dagli avvisi di accertamento.

Si costituiva in giudizio in fase d'appello La Etruria servizi S.r.l. che contestando in sostanza la ruralità degli immobili e rilevando che gli arresti giurisprudenziale recati nelle citate sentenze della Cassazione a sez. unite dovesse ritenersi di perdurante attualità, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che per gli immobili quali quelli in esame, non classificati come "Rurali", il requisito sostanziale della ruralità in difformità della classificazione catastale dovesse essere verificato e provato con la richiesta di variazione catastale. La convenuta considerava difatti non condivisibile l'interpretazione conferita dall'appellante agli articoli 2-bis, ter e quater del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 poiché il quinquennio ivi indicato rappresenterebbe solo un parametro per misurare la permanenza per un tempo, sufficientemente significativo, dei requisiti della ruralità e non già una previsione di retroattività degli effetti, né a tal proposito soccorrerebbe il decreto ministeriale economia e finanze 26 luglio 2012 articolo 7 secondo il quale: «la presentazione delle domande (ai sensi dell'articolo due bis articolo sette del 13 maggio 2011 numero 70) e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito della ruralità, fatto salvo quanto indicato dall'articolo cinque comma due del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

Ciò in quanto tale decreto trovava origine nella previsione dell'articolo 13 comma 14-bis di L se dicembre 2011 numero 201, con il quale veniva per l'appunto demandato a un decreto del Ministro dell'economia delle finanze di «Stabilire le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originale degli immobili rurali ad uso abitativo». In definitiva si trattava di decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato in relazione alla nuova normativa Imu e solo a tali specifici fini, e pertanto nella parte in cui aveva stabilito la portata retroattiva e quinquennale delle domande di variazioni catastali dei fabbricati rurali, sarebbe andato ultra petita. A maggior ragione anche le circolari citate dall'appellante dovevano ritenersi ininfluenti in ordine all'interpretazione di cui sopra.

Con successiva memoria difensiva l'appellante contrastava con ulteriori argomentazioni l'interpretazione da ultimo riportata.

Nelle more della pendenza del procedimento, interveniva in materia l'art. 2 comma 5-ter d.l. 31/8/2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28/10/2013 n. 124 al quale le parti si richiamavano nel corso della discussione orale all'udienza del 21/11/ 2013, all'esito della quale la Commissione si riservava di provvedere.



Sulla rilevanza della questione che si intende prospettare

È, previamente, opportuna una ricognizione della disciplina normativa e della giurisprudenza riguardanti la materia che è oggetto del giudizio, anche in riferimento all'evoluzione che le medesime hanno subito di recente:

a) l'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, è del seguente tenore:

«Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa»;

b) lo stesso decreto legislativo specifica poi, all'articolo 2, I comma, che, «ai fini dell'imposta di cui all'articolo I ..., per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ... »;

c) la nozione di fabbricato di cui sopra doveva essere letta, al momento in cui l'ici fu istituita, in relazione a quanto era previsto dagli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito in legge con legge 11 agosto 1939, n. 1249, secondo il quale, nel disciplinare la costituzione del nuovo catasto edilizio urbano, doveva prevedersi che in esso fossero censiti come immobili urbani i fabbricati "diversi dai fabbricati rurali" mentre questi ultimi, poiché non produttivi di reddito autonomo, andavano iscritti, unitamente all'area sulla quale insistevano, "nel catasto dei terreni"; conseguentemente, all'epoca dell'istituzione dell'ici, i fabbricati rurali, non essendo iscritti nel "catasto edilizio urbano", non erano assoggettabili a tassazione;

d) tale assetto venne a mutare con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133: infatti, «al fine di realizzare un inventario completo e uniforme del patrimonio edilizio», la norma prevede «il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati"»; il comma 3 dell'articolo in esame prevede poi che, per il riconoscimento della "ruralità" ai fini fiscali, dovessero ricorrere alcune condizioni, relative, in particolare, all'esistenza di una connessione, anche soggettiva, tra l'abitazione nel fabbricato rurale e le esigenze di coltivazione del fondo rustico;

e) il comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispose, successivamente, quanto segue:

«156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale" abitativa con particolare riguardo ai fabbricati sin in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente ... »;

f) l'art. 1, v comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 ('Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662') stanti che «le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche - venissero - censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche fossero - da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale - erano state - originariamente costruite»;

g) con il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, fu stabilito quanto segue:

«1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»;

h) le sezioni unite della SC, disattendendo quello che, per la verità, sembrava essere il senso della disposizione di legge ora ricordata, riaffermarono, però, con la pronuncia 21/8/2009, n. 18565 (in Giust. civ., 2010, 6, I, 1431, sm, con nota di Cantone), i principi precedentemente enunciati, secondo i quali, in sostanza, non poteva dirsi consentito, al giudice tributario, di disapplicare il classamento catastale di un fabbricato per affermarne la non assoggettabilità



all'Ici: «In tema di Ici, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. con legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla legge n. 14 del 2009, e dell'art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs n. 504 del 1992. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta» (*).

h) la legge 12 luglio 2011, n. 106, nel convertire in legge il d.l. 13 v 2011, n. 70, inserì nel testo del medesimo, dopo il II comma dell'art. 7, i seguenti, ulteriori commi:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale».

i) il comma 14-bis dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), dispose, poi, quanto segue:

«Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di Conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»;

l) con lo stesso d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, furono, contestualmente, abrogati sia il comma I bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (*supra* ricordato sub *g*) già inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (abrogazione disposta dall'articolo 13, comma 14, lettera *d*), che i commi (*supra* ricordati sub *h*) 2-bis, 2-ter e 2 quale, già inseriti, nel testo dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (abrogazione, quest'ultima, disposta dall'articolo 13, comma 14, lettera *d* bis, inserita, nel testo del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, dall'articolo 1, I comma, della legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214);

m) si arriva così al comma 5-ter (inserito in sede di conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, comma che così dispone:

«Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annota-



zione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;

n) cercando di orizzontarsi nella selva normativa apprestata dal legislatore sembra che il filo (di Arianna) debba partire (per quanto, almeno, interessa in questa sede) dal comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, comma (*supra* ricordato e trascritto sub *i*) inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 1; con tale disposizione, secondo ciò che pare alla Commissione, il legislatore, intervenendo in una situazione nella quale la più recente giurisprudenza del SC aveva, sostanzialmente, affermato il carattere vincolante, ai fini fiscali, del classamento catastale (giurisprudenza che si trovava, peraltro, in linea con le riforme legislative della disciplina catastale e di quella fiscale, pure *supra* ricordate, le quali ne avevano, per così dire, preparato il terreno), intese, di contro, sganciare il carattere della ruralità, valevole ai fini fiscali, dal corrispondente classamento catastale;

o) la giurisprudenza del SC, a sezioni unite, mise, però, in qualche modo, nel nulla la recente riforma legislativa, riaffermando (con la pronuncia 21/8/2009, n. 18.565, *supra* ricordata sub *h*), da un canto, l'impossibilità, per il giudice tributario, di disapplicare, ai fini fiscali, il classamento catastale del bene e d'altro canto, al contempo, che solo un classamento rurale (*id est*: un classamento rurale in A/6 o in D/10) consentisse il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;

p) il legislatore, coi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, inseriti dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (vedili *supra*, sub *h*), sembrò voler aderire al criterio della corrispondenza biunivoca tra ruralità ai fini fiscali e corrispondente classamento catastale, dettando una disciplina transitoria volta, appunto, a favorire, per i fabbricati ontologicamente rurali, l'acquisto del corrispondente classamento; è importante notare che i tre commi *de quibus* disegnavano un procedimento amministrativo e un sistema di efficacia provvisoria degli atti del tutto ragionevole ed equilibrato: l'Amministrazione aveva un ruolo attivo di verifica e controllo rispetto alle dichiarazioni del privato, pur essendo soggetta a ristretti termini di intervento, in assenza del quale scattavano comunque, sia pure provvisoriamente, in favore del dichiarante privato, i benefici fiscali connessi alla qualità dichiarata;

q) pochi mesi dopo, però, il legislatore mutò orientamento: con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, furono, infatti, disposte, da un canto, con la lettera d bis del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge predetto, l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, dei quali si è appena detto (*supra*, lettera *l*) e, d'altro canto, con il comma 14-bis dello stesso articolo 13 (*supra*, lettera *i*):

I) la riapertura, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, dei termini di presentazione delle domande di variazione della categoria catastale già previste dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (comma che, come si è detto, veniva contestualmente abrogato);

II) la produzione, in riferimento alle predette domande di variazione della categoria catastale, degli «effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»;

r) può, incidentalmente, notarsi come non sia facile capire il senso della riserva dettata dal legislatore con le parole «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»: se, con essa, si sia inteso affermare che, solo in via transitoria, ovvero prima della decisione in ordine alla domanda di variazione catastale, il classamento degli immobili in questione debba rimanere quello originario, ci si potrebbe domandare per quale motivo la stessa riserva non sia stata dichiarata anche per gli immobili ad uso non abitativo: può, a tal proposito, formularsi l'ipotesi che, per quest'ultimo tipo di immobili, il legislatore abbia inteso che l'effetto immediato della domanda ricomprenda anche il classamento catastale, oltre che il trattamento fiscale, conclusione che però sembrerebbe rendere la norma irragionevole, non potendosi pienamente comprendere la ragione di questo trattamento differenziato; un'altra ipotesi è che il legislatore abbia disposto nel senso che, per gli immobili rurali ad uso abitativo, l'originario classamento debba, in ogni caso, rimanere fermo, al di là dell'esito della domanda di variazione catastale e, temporalmente, anche oltre il medesimo esito; questa interpretazione porta, però, a un risultato paradossale, in quanto una domanda volta ad ottenere una variazione catastale che la stessa legge imporrebbe di respingere determinerebbe l'effetto del riconoscimento, ai fini fiscali, della ruralità; né si capirebbe, nell'ambito dell'ipotetica interpretazione di cui trattasi, quale dovrebbe essere, dopo la decisione definitiva circa la domanda di variazione catastale, il trattamento fiscale del bene; l'interpretazione in esame comporterebbe, inoltre, la considerazione che il legislatore avrebbe, ancora una volta, abbandonato il criterio, sostenuto dalle sezioni unite della Cassazione, della corrispondenza biunivoca fra ruralità ai fini fiscali e classamento rurale nel catasto, e ciò darebbe la stura a un'ulteriore serie di interrogativi; v'è ancora, per la verità, un'altra ipotesi da formulare, ovvero che il legislatore abbia, in certo modo, voluto preparare l'introduzione di nuove categorie catastali, costituite dalle originarie categorie A, affiancate dalla annotazione della ruralità; questa



possibilità, aperta, forse, dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge con legge 26 febbraio 1994, n. 133, che prevedeva, come *supra* ricordato sub d, «il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali» e la «loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel ... “catasto dei fabbricati”», troverebbe, tra l'altro, una spiegazione e una giustificazione nel fatto che, attualmente, l'unica categoria catastale abitazione per la quale la caratteristica della ruralità entra nel criterio di individuazione della categoria stessa è la categoria A/6, caratterizzata, però, nel suo disciplinare, da una particolare modestia abitativa (non si dimentichi che, originariamente, i fabbricati rurali, non necessariamente così modesti, non potevano essere iscritti nel catasto urbano, facendo parte, senza rendita autonoma, dei terreni iscritti nel catasto dei terreni); non si possono, dunque, nascondere le difficoltà tecniche che incontrerebbe l'iscrizione in categoria A/6 di un immobile avente caratteristiche non modeste, finora non iscritto al catasto dei fabbricati perché agricolo, e non si può escludere che il legislatore, sia pure nelle forme incongrue delle quali si tratta, abbia inteso, proprio, superare, in qualche modo, le difficoltà in questione (evitando, così, di percorrere la via maestra della ridefinizione della categoria A/6 e dell'abbandono di un concetto di ruralità legato, non solo a requisiti oggettivi del bene, ma anche alle condizioni soggettive del proprietario; probabilmente, tra l'altro, è da qui che nascono tutti i problemi ed è qui che occorrerebbe cercare la chiave per la loro risoluzione: il classamento catastale è, per sua natura (economica e giuridico-tributaria) e per costruzione (storica e logica), fondato sulle caratteristiche obiettive del bene e non può tollerare, se non a prezzo di un grave *vulnus* del suo stesso principio fondante, di dipendere da considerazioni attinenti al soggetto proprietario; dunque, se il legislatore intende (rimanendo sulla scia delle sezioni unite) utilizzare il catasto ai fini del riconoscimento della ruralità, dovrebbe, anzitutto, dettare un disciplinare del “fabbricato rurale” legato, esclusivamente, alle caratteristiche obiettive di esso, fornendo, tuttavia, una definizione diversa e assai più ampia di quella dettata, attualmente, per la categoria A/6; nulla vieterebbe del resto, *de jure condendo*, che, ai fini dell'ottenimento di determinati benefici fiscali, siano richiesti, congiuntamente, sia il classamento rurale del bene, quale condizione oggettiva, che l'attitudine rustica del proprietario, quale condizione soggettiva, sia pure da riscontrarsi, a sua volta, attraverso criteri oggettivi);

s) col comma 5-ter (inserito in sede di conversione) dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, si stabilisce infine:


I) che la produzione degli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, si compia con «l'inserimento dell'annotazione della domanda di variazione negli atti catastali»;

II) che tali effetti si producano «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

È pacifico, tra le parti, che la contribuente abbia, nei termini di legge (e, precisamente, nei termini originariamente previsti), proposto la domanda di variazione catastale degli immobili che sono oggetto del presente giudizio, e ciò al fine di ottenere il riconoscimento della ruralità degli stessi.

Non è dubbio, quindi, che, in qualunque modo si interpretino, per altri versi, le disposizioni di legge vigenti, la contribuente appellante dovrebbe, allo stato, in riferimento agli anni 2007 e 2008 che rientrano nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, poter usufruire dell'esenzione dall'ICI concessa dal combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, e successive modificazioni; con accoglimento *de plano* dell'appello e senza entrare nel merito della sussistenza dei requisiti sostanziali della ruralità degli immobili in questione, contestata dalla parte appellata la cui assenza non sarebbe impeditiva alla realizzazione degli effetti espressamente e incondizionatamente previsti dalla legge.

La Commissione dubita, in riferimento ai parametri costituzionali degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato-disposto dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ICI senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi; l'applicazione della disciplina della cui legittimità costituzionale si dubita imporrebbe alla Commissione, come già osservato *sub* 10, l'immediato accoglimento dell'appello mentre, ove la questione di legittimità costituzionale che la Commissione si propone di sollevare fosse accolta, dovrebbe essere dato ingresso alla valutazione della concreta ricorrenza delle condizioni sostanziali della ruralità, con esperimento della relativa istruttoria e possibili differenti esiti decisionali: la questione di legittimità costituzionale di cui trattasi risulta, pertanto, senz'altro rilevante ai fini della definizione della presente controversia.



Sulla non manifesta infondatezza della questione che si intende prospettare

La questione alla quale si è fatto, sopra, riferimento non è, a parere della Commissione, manifestamente infondata: va anzitutto osservato, in proposito, che la disciplina in esame non prevede, contrariamente a quella, abrogata, dettata dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'art. 7 del d.l. 13 v 2011, n. 70, e successive modificazioni, un termine, per l'Amministrazione finanziaria, per la decisione in ordine alla domanda di variazione catastale; né essa prevede che, dall'eventuale, riconosciuta infondatezza della domanda (anche, eventualmente, intesa nel senso sostanziale di domanda volta ad ottenere il riconoscimento della condizioni della ruralità), derivino, per il contribuente, indennità di mora o sanzioni; non esiste, dunque, in concreto, alcuna remora, per il contribuente, alla proposizione di una domanda che sia, in ipotesi, radicalmente infondata; a fronte di ciò sarebbe, a parere della Commissione, ragionevole che l'Erario comunale fosse, quanto meno, ammesso a sostenere e a provare, davanti al giudice tributario, il difetto delle condizioni sostanziali della ruralità già contestate: non si tratterebbe neanche, nel caso, della disapplicazione di un atto amministrativo ritenuto illegittimo dal giudice, poiché l'effetto giuridico dell'esenzione dall'ici nasce, secondo la disciplina che la Commissione mette, qui, in discussione, automaticamente, incontestabilmente e a tempo indeterminato, col semplice atto di volontà del privato, i cui effetti, previsti dalla legge, non possono essere, in nessun caso, impediti dal Comune; è vero che il Comune potrebbe, di fatto, adoperarsi affinché l'Amministrazione finanziaria dello Stato non riconosca la ruralità, tuttavia ciò, pur potendo consentire, nel futuro, al Comune di recuperare i tributi arretrati, non lo solleverebbe dal pregiudizio del mancato incasso di essi nel tempo, di solito notevole, della definizione del procedimento amministrativo; e comunque anche il semplice ritardo imposto a un soggetto nell'accesso alla difesa giurisdizionale, quando non limitato a tempi assai ristretti (e, comunque, definiti) e giustificato dal perseguimento di interessi generali (come invece, per esempio, nel caso di Corte Costituzionale, 13/7/2000, n. 276), si porrebbe, senz'altro, a parere della Commissione, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione; la mancata possibilità, per Comune, di difendersi nel merito dalla pretesa del contribuente di avvalersi del beneficio appare, a parere della Commissione, del tutto irragionevole anche in riferimento alla posizione degli altri contribuenti (art. 3 della Costituzione) e, per giunta, in contrasto con il principio di buona amministrazione dettato dall'articolo 97, 1° comma, della stessa Costituzione, non potendo trovare giustificazione, a parere della Commissione, la posizione di impotenza in cui la legge ha posto l'Amministrazione in casi nei quali essa dovrebbe, invece, esercitare, secondo le regole generali, la propria potestà tributaria.

In definitiva, dunque, la Commissione ritiene non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, 1° comma, della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale del combinato-disposto dell'articolo 13, comma *14-bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 2, comma *5-ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui tali disposizioni consentono al contribuente di ottenere, con un semplice, proprio atto, l'esenzione dall'ici, senza che l'Erario comunale possa, davanti al giudice tributario, essere ammesso a sostenere e a provare l'assenza delle condizioni sostanziali di legge alle quali dovrebbe essere subordinato il beneficio di cui trattasi.

Poiché il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, esso, ex art. 23 della legge 11/3/1953, n. 87, va sospeso, mentre, ai sensi della stessa norma, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e va ordinato che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P Q M

La Commissione tributaria regionale di Firenze, XVII sezione,

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata,

Visto l'art. 23 della legge 11/3/1953, n. 87,

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;



Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014.

Il Presidente: GIULIO DE SIMONE

(*) A proposito della questione che è oggetto del presente giudizio e al fine di comprendere compiutamente la *ratio* decidendi della pronuncia ora ricordata sembra utile riportare testualmente il seguente brano della sua motivazione:

«Il più recente di questi interventi legislativi è rappresentato dal d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-*bis*, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, che recita: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni». La norma, mediante il richiamo alla legge n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica ed è quindi applicabile retroattivamente: invero, secondo l'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite, «la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (Cass. S.U. n. 9941 del 2009). Si tratta in ogni caso di una norma che ha effettivamente carattere interpretativo intervenendo su una materia oggetto di differenziati orientamenti interpretativi, sia in giurisprudenza che in dottrina, per chiarire definitivamente, dopo tante incertezze, che i fabbricati rurali non sono soggetti ad ICI: e lo fa colmando una lacuna avvertita da tutti gli interpreti, stabilendo cioè un diretto collegamento tra riconoscimento della ruralità e normativa ICI, definendo il senso della disposizione fondamentale in materia circa il concetto di "fabbricato" il cui possesso è presupposto dell'imposizione. Alla luce di siffatta disposizione non può più essere mantenuta l'interpretazione condivisa dal più recente orientamento di questa Corte in ordine all'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali, secondo il quale, «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il requisito della "ruralità" del fabbricato, ai fini del trattamento agevolato, non esclude l'assoggettamento del medesimo all'imposta, ma produce effetti solo ai fini dell'accatastamento e dell'eventuale attribuzione della rendita, poiché l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti (contestabili unicamente nei confronti dell'organo preposto alle relative operazioni e non nei confronti del comune) necessari e sufficienti ai fini dell'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa, senza che possano indurre a diversa conclusione il d.l. 30 dicembre 1993, n. 567, art. 9, (convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133) e le successive modifiche ed integrazioni di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, e al d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, (convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222), che hanno influito sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita, ma non hanno determinato la non assoggettabilità all'ICI del fabbricato qualificato come rurale» (Cass. n. 15321 del 2008, in senso conforme Cass. n. 20532 del 2008). Tuttavia, lo *jus superveniens* in qualche misura valorizza la scelta esegetica compiuta dal ricordato orientamento giurisprudenziale, portando l'attenzione sulla decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere (o per affermare) l'assoggettabilità ad ICI di un "fabbricato". La norma interpretativa sostanzialmente conferma che la "ruralità" del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del «fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale» dalla (stessa) "nozione" di "fabbricato imponibile» (ai fini ICI): le disposizioni di cui al d.l. n. 557 del 1993, art. 9 (convertito dalla legge n. 133 del 1994), e successive modificazioni, giocano, quindi, il loro ruolo, peraltro in perfetta coerenza con la *ratio* e persino con lo stesso titolo assegnato alla norma dal legislatore ("Istituzione del catasto fabbricati"), nella determinazione della categoria catastale nella quale il "fabbricato" è classificabile, con la conseguenza che il fabbricato che sia stato classificato "rurale", con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, sarà automaticamente escluso dall'area di imponibilità ai fini ICI, per effetto della disposizione di interpretazione autentica più volte ricordata.



Ciò significa che, qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria A/6 per le unità abitative, categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole), resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad icip del fabbricato in questione, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente: allo stesso modo, e in senso inverso, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.

L’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale non può, tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è, rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto e in ragione del “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali ... legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l’hanno adottato”, ossia (prima l’UTE, ora) l’Agenzia del Territorio (Cass. n. 6386 del 2006; 15449 del 2008). Tra la controversia relativa all’ICI e quella relativo al classamento vi è un rapporto di pregiudizialità che esclude il “litisconsorzio necessario fra l’Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativo alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l’ente impositore, tenuto ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l’imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura” (Cass. n. 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. n. 6386 e 26380 del 2006). Per i fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”: in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel d.l. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3-bis. Tra i predetti requisiti, per quanto concerne gli immobili strumentali, deve escludersi la necessità dell’identità soggettiva del titolare del diritto sui fabbricato e del titolare del diritto sul fondo asservito, in quanto il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, non solo non indica, diversamente da quanto fa il comma 3, della medesima disposizione per i fabbricati adibiti ad abitazione, tra le condizioni elencate, la necessità che chi utilizzi il fabbricato sia anche proprietario (o titolare di altro diritto) sul terreno “per esigenze connesse all’attività agricola svolta”, ma espressamente prevede il carattere strumentale degli immobili ove le cooperative, o i loro consorzi, svolgono attività di “manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Pertanto deve essere affermato il seguente principio di diritto: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, e del d.lgs n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Nel caso di specie, l’applicazione dell’enunciato principio conduce al rigetto del ricorso in quanto l’immobile in questione risulta pacificamente classificato nella categoria D/8 e la società cooperativa non ha impugnato tale classificazione, nei confronti dell’Agenzia del Territorio, al fine di ottenerne la variazione in D/10, dimostrando, come in questa sede pretenderebbe di dimostrare, che il fabbricato *de quo* è un fabbricato strumentale alle attività agricole cui dapprima si è fatto riferimento. Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, funzionali a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato accertamento della ruralità del fabbricato. A questo punto deve essere precisata l’irrelevanza, ai fini della definizione del presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale della legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, Sede di Parma, con ordinanza del 12 marzo 2008, e



dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con ordinanza del 27 maggio 2008: questione risolta positivamente, nel senso della dichiarazione di Illegittimità costituzionale della denunciata disposizione, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 227 del 14 luglio 2009 (udienza 7 luglio 2009). Lo stesso giudice delle leggi, confermando il carattere di interpretazione autentica della norma di cui al d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-*bis*, afferma che questa disposizione non incide direttamente sulla questione oggetto del giudizio di costituzionalità, né consente una diversa interpretazione della norma sospettata di illegittimità, alla quale non può darsi altro significato che quello di impedire il recupero di un tributo il cui pagamento non era dovuto. E in ciò sta la ragione evidente dell'irrelevanza della norma censurata di illegittimità costituzionale nel presente giudizio: poiché lo scopo della disposizione di cui alla legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, è, appunto, quello di impedire il rimborso di un tributo non dovuto, il che ne determina la illegittimità costituzionale secondo il ribadito orientamento del giudice delle leggi, occorre, perché la medesima norma rilevi, che sussistano in concreto le condizioni per le quali il tributo non sia dovuto che, per le motivazioni esposte, nel caso di specie non è, non spettando alla ricorrente cooperativa rimborso richiesto, stante la non impugnata classificazione catastale, la quale non ha riconosciuto il carattere rurale del fabbricato per cui è causa»

14C00184LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUR-035) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

